

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXVII

n. 1

RELAZIONE SULLO STATO DELL'EDITORIA

(semestre 1° giugno - 30 novembre 1983)

(articolo 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416)

**presentata per conto del garante dell'attuazione della legge per l'editoria
dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

Presentata alla Presidenza il 22 dicembre 1983

INDICE

Premessa	Pag.	3
CAPITOLO I. — <i>Lo stato dell'editoria alla data del 30 novembre 1983: visione d'insieme. Considerazioni sulle funzioni del Garante dell'Editoria</i>	»	5
CAPITOLO II. — <i>Le provvidenze della legge n. 416</i>	»	17
A) Contributi a quotidiani ed agenzie di stampa	»	17
B) Contributi e riconoscimenti a periodici	»	21
C) Pubblicazioni di elevato valore culturale	»	40
CAPITOLO III. — <i>Situazioni particolari di testate e imprese</i>	»	45
A) Il «Globo»	»	45
B) Il «Roma»	»	49
C) Il «Paese Sera»	»	52
D) Il «Corriere del Giorno» di Taranto	»	58
E) La vicenda «Rizzoli»	»	60
CAPITOLO IV. — <i>Pubblicità di Amministrazioni Pubbliche</i>	»	74
CAPITOLO V. — <i>Distribuzione e rivendite dei giornali</i>	»	88
Considerazioni conclusive	»	92

P R E M E S S A

Il susseguirsi, a regolari intervalli di sei mesi, delle mie relazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fa sì che il referto del Garante al Parlamento, lungi dall'articolarsi in una serie di staccati rapporti, assume sempre più il tratto e la consistenza di un unico, permanente discorso che, senza soluzioni di continuità, si dipana nel tempo seguendo il progressivo evolversi dell'attuazione della riforma dell'editoria. Ciò, del resto, risponde alla ratio che sorregge quelle norme della legge n. 416 del 1981 che hanno dato al mio Ufficio una funzione di supporto al Parlamento nell'esercizio del potere di vigilanza da questo esercitato sulla stessa legge per l'editoria. Le audizioni presso la 2^a Commissione (Affari Interni) della Camera dei deputati, poi, attraverso l'immediatezza e la vivacità del confronto dialettico fra le parti politiche sui problemi da me prospettati, contribuiscono validamente, da un lato, a dare una precisa metodologia alla mia funzione referente e, dall'altro, mi aiutano a stabilire un costante, diretto contatto con lo stesso Parlamento.

A questo modo di intendere il dovere di rapporto del Garante alle Camere è ispirata anche questa mia quarta relazione, che pertanto, per taglio logico e per scelta di contenuti, è costruita come una continuazione di quelle precedenti: esporrò così il mio avviso sull'attuale stato dell'editoria, così come richiesto alla mia

relazione dall'art. 8, secondo comma, della legge di riforma, omettendo però la trattazione di quelle questioni generali che, già esaminate in precedenza, non abbiano visto, nel frattempo, modificati i loro termini, ovvero per le quali non si ravvisino motivi per puntualizzazioni o rimeditazioni. Saranno invece da me trattate più specificatamente quelle questioni che, in questo semestre, hanno conseguito un maggiore o più attuale interesse e che concorrono a dare il senso del grado di attuazione della legge n. 416.

L'ultima parte, poi, del referto sarà riservata ad alcune mie sintetiche considerazioni conclusive.

CAPITOLO I

LO STATO DELL'EDITORIA ALLA DATA DEL 30.11.1983 :

VISIONE D'INSIEME.

CONSIDERAZIONI SULLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'EDITORIA

I compiti che la legge mi affida sono, per definizione, connessi al "modo" e al "grado" di attuazione della legge n. 416; ciò indubbiamente condiziona il contenuto della presente relazione che, tuttavia, avendo per oggetto, "tout court" lo "stato dell'editoria", non può ignorare che il mondo della carta stampata non si esaurisce nelle vicende della legge di riforma, ma vive e si atteggia anche sotto la spinta di altre e diverse realtà, specie di ordine tecnico, sociale ed economico.

Così debbo rilevare che l'entrata in vigore della legge n. 416 ha coinciso, in termini di relativa approssimazione temporale, con il manifestarsi di due fenomeni che non è esagerato definire di enorme portata culturale: il diverso atteggiarsi delle nuove generazioni di fronte ai mezzi di diffusione dell'informazione e della cultura e l'introduzione di nuove sofisticate tecnologie nella produzione della stampa.

In merito al primo di tali fenomeni, non indugerrò in considerazioni che vanno al di là dei limiti della mia relazione. Dirò solo che lo sviluppo di strumenti visivi, quali il cinema e la televisione, ha tolto forse al-

l'editoria, in Italia più che altrove, lo spazio necessario per quel balzo in avanti che l'estendersi quantitativo dell'istruzione verificatosi in questo dopoguerra nelle classi popolari avrebbe lasciato prevedere. Tutto ciò ha portato a limitare la crescita del mercato dei quotidiani e, addirittura, a restringere quello dei periodici; inoltre, ha ridotto la quota percentuale del budget pubblicitario dei giornali. A ciò va aggiunto che la legge n. 416 ha sì concesso provvidenze alla stampa quotidiana e periodica, ma le ha imposto anche delle limitazioni (quali i vincoli antimonopolio, quelli nascenti dall'obbligo di trasparenza della proprietà e dei bilanci, l'obbligo di acquistare in Italia forti aliquote, anche se decrescenti nel tempo, delle materie prime) che, direttamente o indirettamente, si sono risolte in aggravii economici.

Diverso è il discorso che deve farsi in ordine alla introduzione, sempre più diffusa, delle nuove tecnologie. E' un fenomeno, questo, di portata mondiale, che, per la sua stessa dimensione, richiederà tempo, pazienza ed accortezza perché possa essere assorbito, specie per i negativi contraccolpi che, nel suo primo impatto, sta determinando sull'occupazione. E' una realtà, però, che, se sarà ben controllata, costituirà uno straordinario strumento di progresso per l'umanità e per la stessa informazione stampata.

Questi due fenomeni, che qui posso solo menzionare, sono, intanto, di per sé stessi causa di attuali,

gravissimi problemi, ai quali - ho il dovere di dirlo chiaramente - la legge n. 416, da sola, non può dare una soddisfacente risposta. Occorre - lo dicono ormai tutti - un altro intervento del legislatore. Ma quale intervento? Penso che si debbano ricercare strade diverse da quelle sino ad ora percorse. In estrema sintesi, ritengo di poter affermare che, in definitiva, alla stampa non occorra tanto il sussidio di una politica assistenzialistica da parte dello Stato che si risolva in una erogazione di denaro pubblico, quanto un sistema normativo che le consenta di rendersi autosufficiente e, quindi, in tutti i sensi, autonoma: ciò potrà verificarsi con l'introduzione di norme idonee a favorire l'afflusso di denaro fresco di provenienza privata all'industria dell'informazione scritta. Né un tale intervento del legislatore potrebbe essere tacciato di ingiustizia e di parzialità, in quanto troverebbe la sua ragione politica, starei per dire anche la sua moralità, nell'alta funzione culturale ed educativa che la stampa stessa è chiamata a svolgere e, nel contempo, servirebbe a dare un giusto assetto ad un mercato fin troppo squilibrato.

D'altronde, questi primi due anni di applicazione hanno dimostrato come la legge n. 416 sia impotente a risolvere quella che ormai viene chiamata la crisi generale della stampa e, ancor di più, come non serva neppure a tamponare le crisi particolari di non poche, singole testate. In proposito, nella mia ultima relazione ho cercato di dimostrare come questo stato di cose non

si possa far risalire al ridotto grado di attuazione della riforma, ma abbia la sua origine in altri, più complessi fattori. Il discorso da me fatto è stato, in genere, bene inteso: infatti, sono stato lieto di leggere su responsabili organi di stampa considerazioni di conforto a questa mia tesi. In particolare, da molte parti si è invocata, e si invoca tuttora, una diversa ripartizione fra stampa e televisione degli investimenti privati in termini di pubblicità e, nel contempo, con molta obiettività, viene comunemente riconosciuta l'esigenza che le singole imprese riducano le spese, contraendo così i disavanzi di gestione. Ciò è indubbiamente possibile, anche se concordo con chi afferma che "esiste un prezzo politico che bisogna pur pagare se si vuole che la stampa resti dalla parte del cittadino ed al servizio dello Stato democratico", ovvero, più genericamente, se si vuole che i giornali divengano uno strumento di informazione e di cultura a disposizione di ogni corrente di pensiero ed economicamente accessibile a tutti i cittadini.

Il problema è, a questo punto, di stabilire chi debba pagare tale prezzo.

Non ho bisogno di appoggiarmi al mio passato di magistrato della Corte dei conti per esprimere dubbi e perplessità di fronte all'ipotesi che sia chiamato lo Stato, o solo lo Stato, a sostenere questo costo. Mi basta mettermi nei panni più dimessi, ma altrettanto rispettabili, del comune cittadino, che, magari solo attraverso la televisione, segue le vicende di casa nostra,

per potermi dire convinto che lo Stato, se vorrà decisamente imboccare la strada del risanamento del bilancio, non solo non potrà, in futuro, potenziare i propri interventi finanziari, ma, anzi, dovrà ridimensionarli: purtroppo, anche quelli diretti alla stampa. Non resta quindi — come ho già detto — che dirottare verso il settore dell'editoria un maggiore gettito pubblicitario di provenienza privata, favorendo una proporzionale riduzione di quanto, a tal fine, oggi lo stesso settore privato spende negli altri mass-media.

La realizzazione di questo disegno richiede decisione, intelligenza e coraggio; ma richiede anche il ricorso allo strumento legislativo, attraverso il quale si dovranno superare non insignificanti, ma non insuperabili problemi di ordine giuridico, politico e strutturale, quali, ad esempio, quelli del rispetto dei valori garantiti dalla Costituzione, della tutela delle minoranze, dell'efficienza dei controlli, delle resistenze corporative.

Se ciò sarà fatto, con ragione si potrà parlare di un altro fondamentale passo verso una vera, definitiva riforma dell'editoria.

In questo quadro d'insieme è costretta a svolgersi l'attuazione della legge per l'editoria che, in quest'ultimo semestre, ha proceduto nel suo difficile corso: sui vari aspetti di tale attuazione mi soffermerò ana-

liticamente nei successivi capitoli della relazione. Nell'ambito di una visione generale, debbo, invece qui ricordare che il fatto più importante verificatosi in questo scorcio di anno è rappresentato dal maturarsi del termine biennale concesso dall'art. 48 alle imprese editrici perché adeguassero il proprio assetto proprietario alle disposizioni di cui ai primi cinque commi dell'art. 1. Con lo scadere del 21 agosto 1983, può pertanto dirsi che si è perfezionato l'assetto normativo della riforma anche per quanto attiene all'attualità del precetto che obbliga le stesse imprese alla c.d. "trasparenza". Opportunamente sollecitate in tal senso da un comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicato per tempo sulla Gazzetta Ufficiale, le imprese editoriali sono state, in genere, bene attente a verificare la regolarità della propria struttura proprietaria; molte di esse hanno provveduto alle necessarie rettifiche statutarie, subito comunicate al Servizio dell'Editoria, che ha da poco ultimato il delicato e complesso lavoro di verifica e ha trasmesso al mio Ufficio i relativi atti per l'esercizio dei miei compiti di vigilanza. Al riguardo, mi riservo di comunicare le mie conclusioni nella prossima relazione, ma sin d'ora posso assicurare che sarò in grado di rispondere sul punto, anche in sede di audizione parlamentare, ovviamente nel caso mi si voglia interpellare. Per il momento, posso tuttavia anticipare che lo sforzo che le imprese editrici hanno compiuto è stato senza dubbio rimarchevole, se non altro per le difficoltà di lettura e

di concreta applicazione che l'art. 1 della legge n. 416 presenta. Né può escludersi che, nell'interpretazione di tale norma, sorgano questioni e divergenze, che potrebbero trovare il loro punto critico nel momento della concessione delle provvidenze. La delicatezza della valutazione che dovrà essere fatta è evidente: essa, infatti, rappresenterà la verifica della validità dello strumento normativo introdotto dalla riforma per la realizzazione della "trasparenza" dell'assetto proprietario delle società editrici. Pur nella responsabile consapevolezza che le imprese stesse sono in ansiosa attesa delle provvidenze di legge, sarà mia cura vigilare a che le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 416 siano correttamente applicate.

In caso di violazione, sarà mio dovere esercitare i poteri concessimi dalla legge.

L'attuazione della legge sull'editoria, com'è noto, è sottoposta alla vigilanza del Parlamento che, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 416 ed ai fini della continuità di tale azione di vigilanza, la esercita attraverso l'organo di garanzia che oggi impersono. Poiché a questo nuovo istituto sono attribuiti dei compiti tesi ad assicurare la retta applicazione della legge, ritengo utile di dover formulare, in questa sede, alcune considerazioni in merito alle funzioni del mio Uf-

ficio, così come queste si sono collaudate - e, per certi aspetti, anche rivelate - nel corso di questi primi due anni di applicazione della riforma.

La natura giuridica e la posizione istituzionale della figura del "Garante" è stata da me definita (o, almeno, ho cercato di farlo) nelle pagine iniziali della mia prima relazione al Parlamento, quella del 31 maggio 1982. Le conclusioni alle quali, in tale occasione, ero pervenuto sono state favorevolmente recepite dalle forze politiche e, in sostanza, confortate dalle successive riflessioni della dottrina. Questa ha confermato che alla figura del Garante deve riconoscersi natura di "organo amministrativo dello Stato", che però si colloca come strumento di supporto del Parlamento, di cui costituisce la "longa manus". In effetti, il solo punto di non perfetta convergenza sembra essere rappresentato da una delle "qualità" da attribuire a tale organo dello Stato, che io ho definito "straordinario" e che, invece, un autore ha indicato come "ordinario". La questione, peraltro, almeno per il momento, ha scarsa rilevanza pratica. Maggiore rilevanza ha invece il problema, giustamente definito di "ordine generale", se al Garante competano esclusivamente e rigorosamente quelle funzioni indicate dalla legge, ovvero anche ogni altra che, tesa al raggiungimento dei fini istituzionali, gli consenta l'esercizio delle proprie funzioni. Tale dilemma non è affatto teorico, in quanto l'esperienza di questi primi due anni di lavoro ha chiaramente messo in luce una eccessiva

divaricazione fra l'ampiezza delle finalità che si intendono conseguire con l'istituzione della figura del Garante, da un lato, e la relativa ristrettezza - e, quindi, la non perfetta idoneità - dei poteri a quest'ultimo attribuiti, dall'altro. Da parte di alcuni operatori della stampa questa mancata rispondenza fra mezzo garantistico e finalità della legge è stata subito avvertita, senza che peraltro tutti abbiano riconosciuto che tale squilibrio trova la sua origine proprio nella formulazione delle norme. Così molti, invero, - con molta genericità - hanno sostenuto la tesi che al nuovo organo di garanzia spetti anche una funzione di denuncia, di stimolo e di attivazione, anche se nessuno ha poi concretamente indicato quale forma e quale sostanza potessero (o dovessero) assumere questi miei generali poteri. Non posso nascondere al riguardo che, ora, forte dell'esperienza sino adesso acquisita, condivido senz'altro quest'ansia di tanti destinatari della riforma di vedere nel Garante un organo che si collochi in posizione di centralità, in quanto organo di supporto del Parlamento, nelle vicende connesse all'attuazione della legge n. 416. In particolare, ritengo che una siffatta riconsiderazione del nuovo organo sia sostanzialmente in asse con la ratio che ispira la legge stessa. In una interpretazione dinamica delle mie funzioni, infatti, penso che si possa in tutta tranquillità sostenere che funzioni del Garante non sono soltanto quelle, talvolta pure necessarie, di un notaio che debba accertare atti di altrui competenza, ma anche e spe-

cialmente quelle di un organo che sia strumento di autonome indagini, di controllo, di sollecito, di azione giudiziaria diretta (che, d'altronde, la legge espressamente riconosce), nonché, se necessario, di attiva mediazione e di denuncia; denuncia che, del resto, quando il caso lo ha richiesto, non ho fatto mancare, indirizzandola al solo organo adibito a recepirla: il Parlamento.

Assai più delicato è quell'aspetto delle mie funzioni che può estrinsecarsi, come ho detto, in attiva mediazione. Nulla vieta che ciò possa avvenire, ma è necessario intendersi sul termine "mediazione" e, ancor di più, è necessario esplorare e fissare i limiti che mi sono consentiti su tale terreno. Sono convinto che, quando le parti la richiedano e nella prospettiva dei miei poteri di vigilanza su una corretta attuazione della legge, un mio intervento può essere utile e talvolta indispensabile per evitare vertenze e liti giudiziarie o, quanto meno, ritardi e incertezze. Questo intervento può riuscire, inoltre, di grande utilità all'Amministrazione e al Governo, con il quale sarebbe utile istituzionalmente attivare un più stretto rapporto di collaborazione, e allo stesso Parlamento, cui dal rapido scioglimento di nodi nell'applicazione della legge può derivare una situazione di maggiore chiarezza per eventuali, ulteriori statuizioni normative.

Questa ricerca di un maggiore spazio dell'azione del Garante non può, ovviamente, prescindere dai precisi poteri datimi dalla legge : ma la stessa dottrina,

che pur sottolinea l'esistenza di questi limiti, non li considera affatto delle insuperabili colonne d'Ercole. Al contrario, riconosce che la novità dell'istituto e la marcata caratterizzazione politica che esso presenta (parafra-
so il pensiero di un autore) offrono possibilità per un agile inserimento nella realtà politico-sociale in cui vive il mondo dell'editoria. Nel momento in cui la presente relazione viene redatta, ci troviamo di fronte ad alcune gravi vertenze (cito, fra tutte, quelle aventi ad oggetto le testate di "Paese Sera" e de "Il Globo") e, inoltre, vediamo il perdurare e il sopravvenire di incertezze di ogni genere nell'interpretazione della legge, incertezze che coinvolgono Amministrazione, parti sociali e Governo. In quanto alle vertenze, è costituzionalmente impossibile evitare, sol che una delle parti lo voglia, il ricorso alle vie giudiziarie. Malinconicamente, ma non senza ragione, qualcuno ha osservato che basta il ricorso alla carta bollata per bloccare tutto il sistema garantistico faticosamente e puntigliosamente disegnato dalla legge. Aggiungo che, in particolare, ciò basta a bloccare l'azione del Garante. Occorre trovare, quindi, un rimedio, e questo rimedio potrebbe essere rappresentato da una qualche iniziativa che, nello svolgimento dei giudizi, attribuisse alle cause in materia editoriale una corsia preferenziale, al fine di consentire alle parti, specie alle più deboli ed alle più esposte, di ottenere in un tempo ragionevole, la pronuncia del magistrato. Oggi, infatti, c'è chi conta, in questo settore della vita

civile, come in altri, nelle lungaggini dei processi per realizzare, in via surrettizia, i propri interessi.

Per quanto attiene, poi, alle difficoltà nascenti dai dubbi di interpretazione della legge, posso assicurare che non mi sono mai tirato indietro allorché sono stato richiesto di dare il mio parere o comunque il mio ausilio. E' un servizio, questo, che sono ben disposto a rendere, nel rispetto beninteso sia dell'autonomia del Governo e della discrezionalità dell'Amministrazione, che della libertà di scelte e di decisioni delle parti sociali. Su questa strada, però, è necessario procedere con maggior speditezza e, specialmente, con maggiore fiducia e franchezza. Non giova a nessuno, infatti, sottrarsi a confronti ovvero non ricercare componimenti. Spero che i futuri mesi vedranno, su questo orizzonte, una qualche linea di schiarita.

Per parte mia, offro sin d'ora la mia disponibilità, non senza avvertire che, se del caso, eserciterò, con la dovuta tempestività, i miei poteri di azione di annullamento degli atti posti in essere in violazione della legge di riforma. E' meglio, però, lo dico sin da ora, che tali violazioni vengano prevenute anziché represses.

CAPITOLO II

LE PROVVIDENZE DELLA LEGGE N. 416.

A) CONTRIBUTI A QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA.

Al 31 maggio 1983 un solo quotidiano (Il Manifesto) aveva ottenuto l'intero contributo spettantegli - salvo rideterminazione - per l'anno 1981. Alla stessa data altri 62 quotidiani risultavano aver ricevuto il 70% del contributo per l'anno anzidetto, in forza della legge 23 dicembre 1982, n. 939.

Nel semestre 1° giugno/30 novembre 1983 si sono verificate le seguenti ulteriori erogazioni di contributi, sempre relativi all'anno 1981, a saldo del 70% in precedenza corrisposto:

N.	TESTATA	EROGAZIONE A SALDO	TOTALE CONTRIBUTO
1	Messaggero Veneto	247.871.000	823.871.000
2	Gazzetta del Mezzogiorno	393.919.000	1.312.919.000
3	Il Lavoro	121.074.000	403.074.000
4	Avanti	288.704.000	803.704.000
5	Il Giornale di Brescia	208.126.000	692.126.000
6	La Nuova Sardegna	201.978.000	670.978.000
7	La Repubblica	860.782.000	2.867.782.000
8	Corriere dello Sport- Stadio	1.252.660.000	3.502.660.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9	Il Resto del Carlino	822.937.000	2.740.937.000
10	Unione Sarda	333.046.000	1.108.046.000
11	La Nazione	785.699.000	2.615.699.000
12	Il Messaggero	867.515.000	2.890.515.000
13	Il Secolo XIX	527.147.000	1.754.147.000
14	La Libertà	124.348.000	413.348.000.
15	L'Ora	90.068.000	300.068.000
16	Il Tempo	731.886.000	2.437.886.000
17	La Notte	421.305.000	1.404.305.000
18	Brescia Oggi	60.979.000	202.979.000
19	Il Tirreno	321.706.000	1.070.706.000
20	Il Sole 24 ore	529.351.000	1.761.351.000
21	Il Popolo	191.628.000	636.628.000
22	Ore 12	21.634.000	71.634.000
23	La Stampa	1.110.019.000	3.679.019.000
24	Stampa Sera	435.679.000	1.451.679.000
25	Tuttosport	561.073.000	1.870.073.000
26	Provincia Pavese	71.018.000	243.018.000
27	Gazzetta di Parma	213.457.000	711.457.000
28	Il Giornale nuovo	849.042.000	2.829.042.000
29	Il Giorno	808.317.000	2.688.317.000
30	Eco di Bergamo	198.121.000	673.121.000
31	Il Secolo d'Italia	83.762.000	276.762.000
32	Espresso Sera	13.519.000	42.519.000
33	La Città	89.485.000	296.485.000
34	L'Unità (ediz.romana)	428.997.000	1.425.997.000
35	L'Unità (ediz.milanese)	741.633.000	2.469.633.000
36	La Sicilia	308.680.000	1.025.680.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

37	Gazzetta del Sud	280.756.000	934.756.000
38	Il Gazzettino	506.869.000	1.711.869.000
39	Avvenire		1.418.150.000 (1)
40	La Prealpina		345.931.000 (1)
41	Dolomiten	61.290.000	206.290.000 (2)
42	Il Manifesto quot.com.	110.938.000	784.406.000 (3)

(1) Alle testate "Avvenire" e "La Prealpina" è stato erogato l'intero contributo 1981 in unica soluzione.

(2) Il contributo attribuito alla testata "Dolomiten" si riferisce al primo semestre dell'anno 1981.

(3) Il contributo attribuito alla testata "Il Manifesto quotidiano comunista" è stato rideterminato per effetto di quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1983, n° 137.

AGENZIE DI STAMPA.

Nel semestre sono stati erogati i seguenti contributi ad agenzie di stampa:

N.	AGENZIA	SALDO	CONTRIBUTO TOT.
1	A.N.S.A. Soc.Coop.r.l.	522.715.000	1.746.490.000
2	Ag.Giornalistica Italia S.p.A.	295.733.000	977.502.000
3	ADN KRONOS S.p.A.	101.440.000	341.742.000
4	Ag.Nazionale Radiocor S.r.l.	91.565.000	305.155.000
5	A.G.A. Ag.Giornali Associati S.r.l.		310.995.000 (1)
6	A.S.C.A. Ag.St.Quot.Naz. S.p.A.		318.116.000 (1)

(1) Alle agenzie A.G.A. ed A.S.C.A. è stato attribuito lo intero contributo 1981 in unica soluzione.

B) CONTRIBUTI E RICONOSCIMENTI A PERIODICI

Nel semestre due editori di periodici hanno ottenuto sia l'anticipazione che il saldo del contributo ad essi spettante per l'anno 1981, e precisamente:

N.	EDITORE	TESTATA	CONTRIB. TOTALE
1	Soc.Ed.S.E.P.I.	Il Borghese	181.173.000
2	Imp.Ed. Editori Riuniti S.p.A.	Critica Marxista	4.579.000
		Politica ed economia	10.047.000
		Riforma della scuola	6.311.000
		Studi storici	2.034.000
		Democrazia e diritto	1.850.000
		Nuova Rivista Inter.le	1.635.000
		Donne e politica	1.921.000
		Cinema sessanta	1.767.000
		Dialoghi di archeologia	1.268.000

Sempre nel periodo considerato ai sottoelencati editori, i quali, come i due sopra indicati, avevano già ottenuto il riconoscimento del carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale delle pubblicazioni periodiche dagli stessi editi nel corso del precedente semestre (v. mia relazione semestrale al 31 maggio 1983), è stata attribuita l'anticipazione sui contributi 1981 indicata a fianco di ciascuna testata :

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	EDITORE	TESTATA	ANTICIPAZIONE
1	Bellomi Editore	- Fai da te motoverde	2.985.000
2	Edizioni L.D.C.	- Armonia di voci	417.000
		- Catechesi	4.852.000
		- Dimensioni nuove	10.930.000
		- Espressioni giovani	802.000
		- Mondo Erre	19.960.000
		- Note pastorale giov.	3.366.000
		- Parole di vita	878.000
		- Progetto	1.544.000
		- Rivista liturgica	873.000
3	Week End S.p.A.	- Week End	25.972.000
		- Nuova Cucina	10.198.000
4	Giormil S.r.l.	- Giornale militare	7.602.000
5	Nuova Informazio- ne S.r.l.	- La Pagina	360.000
6	Editrice R.E.A.	- Tuttomoto	114.716.000
		- Gente Viaggi	117.022.000
		- Superbasket	68.524.000
		- Scienza Vita Nuova	117.202.000
7	Soc. Ed. Edifarm	- Medico e paziente	51.216.000
8	Ed.ni Consulenza	- Consulenza	52.218.000
9	Ed.ce Chimica	- Chimica e Industria	3.891.000
10	Centro Editoriale Dehoniano	- Il Regno	8.482.000
		- Settimana	4.660.000
		- Testimoni	3.438.000
		- Evangelizzare	1.936.000
		- Parola Spirito e Vita	964.000
		- Rivista Teologia Morale	655.000
		- Apriamo la Bibbia	1.586.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11	Gruppo Ed.le Jackson	- Elettronica Oggi	18.971.000
		- Elettronica	4.959.000
		- Bit	22.665.000
		- Strumenti musicali	10.854.000
		- Informatica oggi	19.089.000
12	Jacopo Castelfranchi	- Elektor	16.103.000
		- Selezione Tecn.radio	23.166.000
		- Mille canali	7.830.000
		- Sperimentare	27.077.000
		- Cinescopio	12.755.000
13	Edizioni S.E.T.I.	- Giornale Mezzogiorno	17.980.000
		- Italia sul mare	15.853.000
14	Editoriale Portoria	- Il Giornale della vela	20.102.000
		- Discoteca Hi-Fi	2.893.000
		- Hi-Fi	21.650.000
15	Editoriale S.E.T.	- Motor	8.915.000
16	Ed.le La Vita Cattolica	- La Vita Cattolica	19.237.000
17	Ed. Octopus S.r.l.	- Motocross	59.056.000
		- Giganti Basket	19.315.000
18	Ed.ce Milano S.r.l.	- Barche	31.700.000
19	Ed.ce Eder S.n.c.	- Cronaca filatelica	23.459.000
20	Opera Diocesana Pres. Fede	- Il nostro tempo	12.213.000
		- La Voce del Popolo	7.079.000
21	Casa Religiosa Missioni Compag.Gesù	- Popoli e Missioni	10.298.000
22	Edisport	- Motociclismo	100.707.000
		- Vela e motore	27.235.000
		- Tennis Italiano	39.820.000
		- Alta Fedeltà	19.480.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23	Ed.ni C.D. di Totti Giorgio	- CQ Elettronica	14.341.000
24	Tip.Unione Biellese	- Panorama Biellese	756.000
25	Fed.Naz. Stampa Italiana	- Numero Zero	4.445.000
26	Nuova Società s.r.l.	- Prima Comunicazione	8.114.000
27	Ed. Sindacale Italiana	- Rassegna sindacale - Rassegna sind.quaderni - Diritti lavoratori - Assistenza sociale - Lotte agrarie - CGIL sindacato scuola	53.575.000 2.698.000 1.019.000 2.001.000 4.061.000 23.018.000
28	Ed. La Cuba s.p.a.	- Il Subacqueo - Il Tennista	16.054.000 20.976.000
29	Edisprint s.c.r.l.	- Dialogo Nord Sud	7.920.000
30	Ed.ni Poker di M. Coccia	- Il corriere laziale	8.547.000
31	Gruppo Ed.le Suono	- Suono Stereo Hi-Fi - Stereoplay - M&P Computer	48.457.000 45.800.000 13.409.000
32	Conti Editore s.p.a.	- Autosprint - Guerin Sportivo - Motosprint	189.602.000 183.520.000 118.914.000
33	Nuova Ed. Periodici Successo	- Successo	13.611.000
34	Coop.Libera Stampa	- Noi Donne	63.568.000
35	Ed.ce Il Biellese	- Il Biellese	43.378.000
36	Lavoratori Comunica zione Associati	- Il Sabato	77.752.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

37	Industrie Grafiche Cino del Duca	- Historia	46.590.000
38	Editoriale Olimpia S.p.A.	- Diana - Diana Armi - Pescare - Acquasport - Modelli Milit.	61.462.000 22.836.000 32.998.000 10.205.000 1.647.000
39	Fondo Assist.Pers. di P.S.	- Polizia Moderna	18.400.000

Nel corso del semestre nei confronti dei sottoindicati editori è stato effettuato il riconoscimento del carattere dei periodici dagli stessi editi, ed è stata altresì attribuita agli editori medesimi l'anticipazione sui contributi 1981 indicata a fianco di ciascuna testata:

N.	EDITORE	TESTATA	CARATTERE RICONOSCIUTO	ANTICIPAZIONE
1	Cipia S.r.l.	Rassegna	culturale	14.567.000
2	Ed.ce La Scuola S.p.A.	Scuola It.Mod. Scuola Materna Scuola e Didattica La Famiglia Didattica delle Scienze Professionalità Tempo Sereno Genitori e Scuola Pedagogia e Vita	culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale	112.000.000 55.882.000 69.889.000 1.664.000 2.681.000 4.979.000 2.154.000 2.690.000 1.755.000
3	Edizioni A.G.M.	Automondo	sportivo	6.724.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4	G.Mondadori Associati Editori	Bolaffi Rivista Antiquariato	culturale	9.446.000
		Bolaffi Rivista Gioielli	culturale	2.995.000
		Bolaffi Rivista Arte	culturale	14.016.000
5	Nautica Ed.ce S.r.l.	Nautica	sportivo	62.789.000
		Mare	sportivo	4.340.000
6	Parfin S.r.l.	Etnie	culturale	652.000
7	Ed.Ordine Pubblico S.r.l.	Ordine Pubblico	cult./sind.	23.056.000
8	Edizioni Leti	Ciao 2001	culturale	112.948.000
		Music	culturale	30.387.000
9	Armenia Editore	Gli Arcani	culturale	9.781.000
10	L'Airone di G.Monda dori & Assoc.ti S.p.A.	Airone	culturale	73.829.000
11	Ed.ni Match Ball S.r.l.	Match Ball	sportivo	28.013.000
12	Centro Intern.le Stu di Giornalistici	Vita Oggi Nuova Sicurezza e Pre venzione	culturale	17.362.000
			culturale	22.000.000
13	Ed.Syds Italiana S.r.l.	Scienze Digest Cosmopolitan	culturale	33.428.000
			culturale	113.766.000
14	Casa Ed.ce Giunti Marzocco S.p.A.	Schedario	culturale	1.098.000
		Vita dell'Infan zia	culturale	11.553.000
		Vita Scolastica	culturale	48.965.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Scuola e Profes sionalità	culturale	1.240.000
15	Casa Ed.ce Giunti e Barbera S.p.A.	Psicologia Con- temporanea	culturale	23.604.000
		Età Evolutiva	culturale	1.486.000
		Psicologia e Scuola	culturale	2.756.000
16	F.I.B. Federazione Italiana Bancari	Il Lavoro Banca- rio	sindacale	14.511.000
17	Centro Informazione Sanitaria S.r.l.	Prospettive Socia li e Sanitarie	culturale	2.648.000
18	Ed.le Esperienza S.r.l.	Esperienza	sindacale	33.597.000
19	Nuovo Seme S.r.l.	L'Astrolabio	politico	5.252.000
20	Ed.Commercio e Turismo S.r.l.	Giornale Commer cio e Turismo	econ./sind.	109.766.000
21	Soc.Ed.ce di Banca e Finanza S.r.l.	Banca e Finanza	economico	249.000
22	Ass.ne Nazionale Alpini	L'Alpino	culturale	49.098.000
23	La Guida S.r.l.	La Guida	culturale	676.000
24	Ed. Sedim S.r.l.	Madre	culturale	97.747.000
25	Ed.Largo Consumo S.r.l.	Largo Consumo	economico	14.976.000
26	Publi & Consul Inter nazional	Aviazione	culturale	1.295.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27	Coop.A.Marabini S.r.l.	Sabato Sera	politico	9.242.000
28	Ediphoto S.r.l.	Diaframma	culturale	9.510.000
29	Pia Unione Laicale Femminile Vocazioni e Missioni	L'Azione	religioso	16.553.000
30	Expo CT-Ente Manife- stazioni Commercio Turismo	Panificazione e pasticceria	econ./sind.	11.186.000
31	Ed.Giornale di Mera- te S.a.s.	Giornale di Mera- te	politico	2.801.000
32	Ed. Orobica	La Nostra Dome- nica	religioso	6.459.000
33	G.Mondadori Interna- zionale S.p.A.	A.D. Architettu- ral Digest	culturale	40.662.000
34	Ed.ce La Voce	La Voce	religioso	12.961.000
35	Soc.Ed.l'Unità S.p.A.	Rinascita	politico	97.017.000
36	Ente giur.Ist.Maria Mazzarello Sales.Don Bosco	Primavera	culturale	47.381.000
37	Ediz.Modulo Uno	Superstar	sportivo	6.406.000
38	Frat.Pini Edit.S.r.l.	Tempo economico Data Manager	economico econ./cult.	9.343.000 4.115.000
39	Edipem	Due secoli di guerre	culturale	46.059.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40	Anon.Veritas Edit. S.p.A.	Orientamenti so ciali	culturale	535.000
		Rassegna di teo logia	religioso	739.000
		La giostra	culturale	12.831.000
		Presenza pasto rale	religioso	1.387.000
		Presenza e dia logo	culturale	1.036.000
		Responsabilità	religioso	10.573.000
41	Publimedia S.r.l.	Photo italiana	culturale	53.861.000
		Gap. Italia	culturale	13.560.000
42	S.I.A.D. Ediz.S.r.l.	L'astrologo	culturale	23.438.000
43	Reflex S.r.l.	Reflex	culturale	28.344.000
44	R.E.D.A.	Il giornale d'agricolt.	economico	40.953.000
		Italia Agricola	economico	3.350.000
		Giurisp.agraria ital.	culturale	2.434.000
45	MK Periodici S.n.c.	Elettronica 2000 Mr. Kit	culturale	13.063.000
46	Ed. Diapason	Musica	culturale	3.424.000
47	SISM-CISL	Scuola Nuova	sindacale	13.497.000
48	Ente Ed.Lega Navale	Lega navale	culturale	13.106.000
49	Ed.le Domus	Tuttotrasporti	economico	20.467.000
50	Edigamma	La moto	culturale	59.174.000
		Caravanning	culturale	26.034.000
51	E.R.I. S.p.A.	T.V.Junior	culturale	121.608.000
52	Ed.Arcobaleno	Noi due	culturale	95.836.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

53	Eura Editoriale	Lancio story	culturale	181.916.000
		Skorpio	culturale	166.550.000
54	Ed.ni Lancio	Darling	culturale	93.839.000
		Letizia	culturale	99.959.000
		Sabrina	culturale	93.872.000
		Marina	culturale	94.112.000
		Idillio	culturale	99.311.000
		Mina	culturale	93.550.000
		Charme	culturale	94.613.000
		Kiss color	culturale	134.579.000
		Lucky	culturale	131.543.000
		Lancio Kolossal	culturale	154.293.000
55	Ed.Daim Press	Tex	culturale	140.361.000
		Zenith gigante	culturale	68.249.000
		Albi del Cow boy	culturale	29.453.000
		Zagor	culturale	49.242.000
		Tex tre stelle	culturale	48.720.000
56	Ed.ni Cenisio	Speedy Gonzales	culturale	1.705.000
		Duffy	culturale	1.781.000
		Bunny	culturale	1.645.000
		Supertopo	culturale	1.197.000
		Sam il pirata	culturale	1.082.000
		Petunia e Pallino	culturale	1.128.000
		Pantera Rosa	culturale	2.780.000
		Batman	culturale	6.069.000
		Superman	culturale	6.874.000
		Picchiarello	culturale	7.945.000
		Superman Selez.	culturale	1.463.000
		Tom e Jerry	culturale	4.672.000
		Titì	culturale	6.449.000
Silvestro	culturale	5.480.000		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nello stesso periodo è stato effettuato il riconoscimento del carattere dei periodici editi dai seguenti editori:

N°	EDITORE	TESTATA	CARATTERE RICONOSCIUTO
1	Istituto Ed.le Biellese s.r.l.	- Eco di Biella	politico/ culturale
2	Ed.ce Progresso s.r.l.	- Progresso Fotografico - Tutti fotografi - Zoom	culturale culturale culturale
3	Editoriale Più srl	- Punto Più	culturale
4	C.E.C. Edizioni Radioelettroniche	- Radio Kit Elettronica	culturale
5	Edit s.a.s.	- Inter Foot Ball Club	sportivo
6	Editalia s.p.a.	- Corriere Unesco	culturale
7	Fratelli Pini Editori s.r.l.	- Il Punto	economico
8	Ass.ne It.studi Politica Estera-AISPE	- Affari Esteri	politico
9	Federaz.Lav.ri Az. Elettr.-FLAEI	- Il Lavoratore Elettrico	sindacale
10	Ed.le Il Golfo	- Il Golfo	culturale
11	Ed.ni Grafiche Messaggero di S.Antonio	- Specchio del Libro per Ragazzi - Il Messaggero di S.Antonio	religioso religioso

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		- Il Messaggero dei Ragazzi	religioso
		- Credere oggi	religioso
12	Ente Morale Prov.le Padovano Frati Minori Conventuali il Grande Patrono	- Il Grande Patrono	religioso
13	Ente Morale Collegio Antoniano Missioni Esteri Frati Minori Conventuali	- I Santuari Antoniani	religioso
14	Faenza Editrice spa	- Elettronica viva - Refrattari e Laterizi - Parametro - Ceramica Informaz. - Ceramica Edilizia International - Vetro Informazione - Maga Natura	culturale culturale culturale culturale economico economico culturale
15	Centro Ambrosiano documentazione e studi religiosi	- Ambrosius - Diocesi di Milano - Il Segno	religioso religioso religioso
16	Soc. Ed.le e attività culturali s.r.l.	- L'Opinione	politico
17	Ediz. di Protezione Civile s.r.l.	- Antincendio - Antifurto - Elettromedicali	culturale culturale culturale
18	Associazione Italia-URSS	- Realtà Sovietica - Rassegna Sovietica	culturale culturale
19	Ed.ce Resegone srl	- Il Resegone	culturale
20	Guida Editori s.r.l.	- Centauro - Prospettive Settanta	culturale culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		- Sigma	culturale
		- Sistemi Urbani	culturale
21	Soc. Coop. a r.l. L'Ancora	- L'Ancora	culturale
22	Ed. Diocesi di Vicenza	- La Voce dei Berici	culturale
23	E.S.I. Ed. Scientif. Italiane s.p.a.	- Nord e Sud	culturale
		- Rassegna Diritto Civile	culturale
		- Rivista Italiana Geotecnica	culturale
		- Rivista Storica	culturale
		- ENEL	culturale
		- Museologia	culturale
		- Restauro	culturale
24	Il Mulino s.p.a.	- Mulino	culturale
		- Quaderni Storici	culturale
		- Intersezioni	culturale
		- Storia Contemp.	culturale
		- Lingua e Stile	culturale
		- Storica Critica	culturale
		- Psicologia	
		- Giornale Italiano Psicologia	culturale
		- Rassegna Italiana Sociologia	culturale
		- Rivista Ital. Scienza Politica	culturale
		- Stato e Mercato	culturale
		- Rivista Economia Agraria	culturale
		- Industria	culturale
		- Materiali Storia Cultura Giuridica	culturale
		- Politica Diritto	culturale
		- Quaderni Costituz.	culturale
		- Le Regioni	culturale
		- Autonomie Locali Servizi Sociali	culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		- Problemi Informaz.	culturale
		- Informazione Bi- bliografica	culturale
		- Questione Criminale	culturale
		- Spettatore Inter- nazionale	culturale
		- Quaderni Semantica	culturale
25	Coop. Ed.le Nuovo Mondo	- Letterae Commu- nionis	culturale
26	Ass. Universale S. Antonio	- La Difesa del Po- polo (PD)	culturale
27	Colmayer Vincenzo	- Zootecnica	economico
28	E.DI.POL. s.r.l.	- La Voce dei Vigili Urbani	culturale
29	L'Industria del Mobile s.r.l.	- L'Industria del Mobile	economico
30	Pass Editrice s.r.l.	- Sci - Quota neve - Jogging	sportivo economico sportivo
31	Industria Nautica srl	- L'Industria Nautica	economico
32	Opera S.Pio X (TV)	- La Vita del Popolo	culturale
33	Insport Ed.ce s.r.l.	- Correre	sportivo
34	Unisco s.a.s. di L. Porro e C.	- Ristorazione Col- lettiva - Collettività e Convivenze	economico economico
35	D'Ars	- D'Ars	culturale
36	Derby Soc. Ed.ce srl	- Esquire e Derby	culturale
37	Ed. Verona Fedele	- Verona Fedele	culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38	Ufficio Stile C.P.I.	- Ufficio Stile	economico
39	Sesto Continente srl	- Sesto Continente	culturale
40	Ed. Confraternita Maria- SS. Ausiliatrice in S. Croce (Rimini)	- Il Ponte	culturale
41	Pia Ass. Maschile Opera di Maria P.A.M.O.M.	- Citta Nuova	culturale
42	Ditta O.P.T.	- Welcome	culturale
43	New International Media	- Musica Viva - Pubblicità Domani	culturale economico
44	Phono Publishing Comp. s.r.l.	- Sipario - Superstereo	culturale culturale
45	Rosenberg e Sellier	- Dossier du Monde Diplomatique - Memoria - Prospettiva Sin- dacale - Rivista di Estetica - Studi Francesi	culturale culturale politico culturale culturale
46	G.E.A. Gestione Ed. Agis s.r.l.	- Il Giornale dello Spettacolo	culturale
47	Sindacato Autonomo Ferrovieri Italiani	- La Voce dei Ferro- vieri	sindacale
48	Università Cattolica del Sacro Cuore	- Presenza - Giovani Amici	culturale culturale
49	Ed. Nevesport Illu- strato	- Nevesport Illu- strato	sportivo
50	Opera "Odorico da Pordenone"	- Il Popolo	culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51	Ed. A.I. s.r.l.	- JP4 (mensile di Aeronautica)	culturale
52	Gruppo Ed.le Electa s.p.a.	- Casabella - Interni - Ville e Giardini - Lotus International - Storia della città	culturale culturale culturale culturale culturale
53	Editr. ARES	- Studi Cattolici	culturale
54	Editr. L'Amico del Popolo	- L'Amico del Popolo	culturale
55	Chiriotti Ed. s.r.l.	- Tecnica Molitoria - Industrie Alimentari - Industria delle Bevande - Pasticceria Internazionale	economico economico economico economico
56	Coop. Culturale La Masca	- La Masca	culturale
57	Mass Media Altri Media di Lia Sacerdote	- Altri Media	culturale
58	A. Mondadori Edit.	- Il Fotografo	culturale
59	Ed.le Domus	- Quattroruote Spec.	sportivo
60	Cesco Ciapanna Ed.ni s.p.a.	- Fotografare Novità	culturale
61	Ed. CER s.r.l.	- Cer	economico
62	Ed. Segesta s.p.a.	- Abitare	culturale
63	Ed. Bergamo 7 (Coop. s.r.l.)	- Bergamo 15	culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

64	Soc. L'Orsa s.r.l.	- L'Orsa	culturale
65	Ediz. Dedalo	- Sapere - Monthly Review - Controspazio - Inchiesta - Piccolo Hans - Quaderni di Storia - Lavoro Critico - Classe - Informatica - Quaderni Medioevali - Bozze - Cinema Nuovo - Musica Realtà - Lectures	culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale
66	Universo s.p.a.	- Grand Hotel - Bliz - Albo Motori - Albo Bliz	culturale culturale culturale culturale
67	Cino Del Duca	- Superflash	culturale
68	Ed.ni Flash	- Battaglia dei Pianeti - Actarus - Atlas Ufo Robot	culturale culturale culturale
69	Ed.ni Lady M.	- Ragazza In - Katuscia	culturale culturale
70	Ed.ni Daim Press	- Martin Mystere - Gil	culturale culturale
71	Ed.ni Cepim	- Mister No - Ken Parker	culturale culturale
72	Ed.ni Araldo	- Nuova Collana Araldo - Il Comandante Mark	culturale culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

73	Ed.ni Condor	- Gaia - Katrin - Genny - Tv Blue Jeans già Blue Jeans	culturale culturale culturale culturale
74	Ed.ni Flash	- Telestory - Hanna e Barbera - Gatchman	culturale culturale culturale
75	Ed. Astorina	- Diabolik	culturale
76	Ed.ni Bianconi	- Flash Gordon - Big Robot - Tommy	culturale culturale culturale
77	Milano Libri	- Linus - Alter Alter	culturale culturale
78	Fabbri Sonzogno ETAS s.p.a.	- Candy Candy - Candy Candy disco - Candy come alla TV	culturale culturale culturale
79	A. Mondadori Edit.	- Il Mensile di Barbapapà - Albi Topolino - Bolero - Superalmanacco Paperino - Paperino & Co.	culturale culturale culturale culturale culturale
80	Ediz. di Astronomia	- L'Astronomia	culturale
81	Ed. La Sesia	- La Sesia	politico
82	Gruppo Ed. Fabbri, Sonzogno, Etas spa	- Architettura - L'Editore - Mondo sommerso - Radio elettronica - Scienza 81 - Vado e Torno	culturale culturale sportivo culturale culturale culturale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		- L'Educatore (anni 28 e 29)	culturale
		- Zero sei (anni 5 e 6)	culturale
83	Riv. Period. Spec.	- Mare 2000	cult./sport.
84	Coop.Cult.Ricr. Libera Stampa romagnola	- Il Nuovo Ravennate - Bassa Romagna - Il Progresso	politico politico politico
85	Comit.Reg. Em.-Rom. Lega Naz. Coop. e Mutue	- Quarantacinque	polit./cult.
86	Publi & Consult International	- Difesa oggi	culturale
87	Urana Ediz. s.r.l.	- Geodes - La terra che vive	culturale
88	Centro Int. Studi giornal.	- Ingegneria dell'energia e del calore - D.A. Difesa Ambientale - Lavoro Sicuro	culturale culturale culturale
89	Ed. Commercio e Turismo s.r.l.	- L'informatore dei commercianti	econ./sind.

C) PUBBLICAZIONI DI ELEVATO
VALORE CULTURALE

Come il lettore della mia precedente relazione ricorderà, lo scrivente, in relazione ai compiti affidatigli dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, ebbe a richiedere al Gabinetto dell'On.le Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali - con nota n. 337 del 30 aprile 1983 - di volergli trasmettere, non appena in grado, le comunicazioni previste dal primo comma dell'art. 9 della legge anzidetta, comunicazioni che, come è noto, riguardano:

- le delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'art. 25 della legge n. 416, e cioè quelli delle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale;
- le delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dallo stesso articolo.

Con nota dell'8 luglio u.s. il Direttore della Divisione Editoria della Direzione Generale Affari Generali e Personale del predetto dicastero ha fornito assicurazioni in merito all'invio delle comunicazioni di cui trattasi.

A prescindere dalla nota suindicata, non ho avuto nessun altro contatto, né formale né informale, con organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, sicché non sono in grado di comunicare quale sia al momento attuale, per il settore di competenza di detto Ministero, lo stato di attuazione della legge per l'editoria.

Riguardo al settore in questione, nel decorso semestre (e precisamente il 3 giugno 1983) è avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 2 maggio 1983 n. 254, recante il regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981 n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Il regolamento anzidetto è la riedizione di altro provvedimento di contenuto pressoché identico (D.P.R. 23 dicembre 1981, pubblicato nella G.U. n. 356 del 30 dicembre 1981) del quale venne peraltro rilevata l'illegittimità e l'inefficacia per essere stato il provvedimento stesso emanato, ed addirittura pubblicato, senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato e senza essere stato inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Ma anche contro il nuovo regolamento, come ho rilevato dalla stampa specializzata, sono state già avanzate censure di illegittimità. La Società Editrice di Chimica a r.l., editrice del periodico "La Chimica e l'Industria", ha infatti prodotto ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il D.P.R. n. 254, nella parte in cui esclude dai contributi a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale le riviste che dedichino alla pubblicità uno spazio superiore al 20%.

Per quanto attiene ai motivi del ricorso, rinvio per brevità alle riserve da me espresse riguardo alla legittimità sostanziale, oltre che formale, del prece-

dente regolamento del 22 dicembre 1981 (v. pagg. da 42 a 47 della mia seconda relazione semestrale al 30 novembre 1982), tenuto conto che dette riserve sono state puntualmente trasferite nel ricorso di cui trattasi, quali motivi appunto del ricorso medesimo.

In estrema sintesi dirò che le mie riserve riguardavano quella parte del regolamento in cui si introducevano condizioni limitative e discriminanti non deducibili né dalla lettera né dallo spirito della norma contenuta nell'art. 25 della legge per l'editoria. Per quanto concerne in particolare l'esclusione dai contributi delle riviste che, pur riconosciute di elevato valore culturale, dedicassero alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20%, osservavo, tra l'altro, che l'esclusione penalizzava retroattivamente proprio le riviste più diffuse e seguite, le uniche cioè, in un settore caratterizzato dalla modestia delle tirature, alle quali poteva, ovviamente, rivolgersi la richiesta di pubblicità.

E mi sia consentito di ripetere qui quanto, purtroppo profeticamente, ebbi a dire esattamente un anno fa: "non è compito, né intenzione dello scrivente azzardare previsioni in ordine alla possibilità che le censure di cui innanzi ho detto - provenienti, occorre ricordare, da parte interessata - trovino accoglimento nelle competenti sedi giurisdizionali, ma è mio preciso dovere prospettare al Parlamento l'eventualità che, nella materia, venga ad instaurarsi un nutrito e paralizzante conten-

zioso".

In un convegno riguardante il campo editoriale testè tenutosi, ho infine ascoltato severe critiche ad un recente decreto con il quale il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali ha nominato la Commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi previsti per le pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale, e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Le critiche investono la composizione della Commissione, della quale sarebbero stati chiamati a far parte, oltre al Ministro, a due direttori generali del suo Ministero e ad un magistrato della Corte dei conti, altri quattordici componenti, dei quali due risulterebbero docenti in discipline scientifiche (microbiologia ed urbanistica), ed i restanti dodici docenti in discipline umanistiche (storia del teatro, storia della critica d'arte, letteratura italiana, storia contemporanea, storia medioevale, storia della filosofia medioevale, sociologia politica, filosofia morale, diritto romano, storia del diritto italiano, storia delle dottrine politiche).

Su diciotto componenti la Commissione, pertanto, solo due sono quelli che appaiono in grado di valutare il valore culturale di una parte soltanto dei numerosissimi periodici di carattere scientifico editi nel nostro Paese, nel quale, è bene ricordare, nonostante il difficile momento attraversato dal settore editoriale in genere, si è in presenza di un vero e proprio boom delle

riviste scientifiche.

Dai dati ISTAT sulla stampa periodica relativi all'anno 1981 rilevo d'altra parte che in tale anno sono stati pubblicati in Italia 7.030 periodici (più 822 giornali d'informazione generale). Detraendo da detto numero 2.008 periodici di carattere vario (musica, spettacolo, sport, moda, varietà, ecc.), 1.360 periodici di informazione e documentazione (parrocchiali, scolastici, ecc.) e 251 periodici riguardanti arti e lettere, residuano 3.411 periodici, raggruppati nella categoria "scienza e tecnica". Di questi ultimi più di un terzo, e precisamente 1.289, trattano materia prettamente scientifica quale viene comunemente intesa quella attinente alle voci matematica, scienze fisiche, medicina, ingegneria, agricoltura e architettura.

Alla luce di quanto precede non posso esimermi dal rilevare che le critiche che alcuni editori di pubblicazioni scientifiche hanno rivolto all'attuale composizione della Commissione di cui trattasi non sembrano prive di qualche fondamento.

Ritengo mio dovere rendere di ciò edotto il Parlamento, sempre al fine di evitare un eventuale ulteriore contenzioso, che avrebbe deprecabili effetti paralizzanti anche in questo particolare settore di attuazione della legge dell'editoria.

CAPITOLO III

SITUAZIONI PARTICOLARI DI TESTATE E IMPRESE

Anche nella presente relazione ritengo doveroso dedicare alcune pagine alle vicende che, da tempo, interessano alcune testate in crisi. Farò il punto, così, sulla situazione delle testate "Il Globo", "Roma", "Paese Sera" e "Il Corriere del Giorno" di Taranto e mi soffermerò dettagliatamente sull'attuale stato del Gruppo Rizzoli.

A) "IL GLOBO"

Per quanto concerne i successivi sviluppi della vicenda del quotidiano "Il Globo", giova ricordare che nella mia ultima relazione semestrale al 31 maggio 1983 ho riferito di aver inviato in data 28 maggio lettera raccomandata alla s.p.a. Italeditor, proprietaria ed editrice della testata, invitandola a fornirmi, entro il termine di quindici giorni, dati e notizie riguardo all'attuazione del preannunciato piano di ristrutturazione dell'azienda, nonché a comunicarmi la data prevista per la ri-

presa della pubblicazione del quotidiano.

Non avendo l'Italeditor fornito alcun riscontro alla mia richiesta, né risultando l'ipotesi di una eventuale ripresa della pubblicazione del quotidiano poggiata su basi di apprezzabile concretezza (sicché pretestuosa appariva l'affermata temporaneità della sospensione), a norma dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 416, ho diffidato la stessa Italeditor, con lettera raccomandata del 23 luglio, a riprendere la pubblicazione del quotidiano "Il Globo" entro il termine del 30 settembre 1983: il che non è avvenuto.

In data 26 settembre è stato invece notificato al mio Ufficio un ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio prodotto dalla Italeditor per l'annullamento dell'anzidetto provvedimento di diffida.

In sintesi, l'annullamento viene chiesto ritenendosi l'illegittimità della diffida anzidetta per i seguenti motivi :

- La Italeditor è sottoposta ad amministrazione controllata, sicché ogni valutazione in ordine alla possibilità o meno da parte dell'impresa di pervenire al proprio risanamento spetta all'organo all'uopo deputato (tribunale) e non al Garante.
- In pendenza di amministrazione controllata non è consentito ad alcun creditore (artt. 168 e 188 Legge Fall.), sotto pena di nullità, iniziare o proseguire sul patrimonio del debitore azione esecutiva, e tale dovrebbe intendersi l'espropriazione della testata a favore del-

la Cooperativa Giornalisti Globocoop.

- L'espropriazione, o meglio la vendita forzata della testata sarebbe illegittima in presenza di regime di amministrazione controllata anche per il motivo che tale regime tende ad assicurare la "par condicio creditorum", e sono quindi con esso incompatibili provvedimenti a favore di una parte soltanto dei creditori.

L'Italeditor ha anche sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge sull'editoria - della norma cioè cui ho dato attuazione nel caso de "Il Globo" - rilevandone il contrasto con le norme della Costituzione che tutelano la libertà d'impresa, la proprietà privata ed il ricorso al giudice naturale, riservandosi di sviluppare in secondo tempo tali concetti.

In data 4 ottobre u.s. mi è stato notificato, insieme alla Cooperativa giornalisti "Globocoop" ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma da parte della stessa Italeditor con il quale detta società chiede, sostanzialmente sulla base delle stesse motivazioni adottate in sede di ricorso al giudice amministrativo :

- che venga rigettata la pretesa della "Globocoop" (la quale ha ritenuto di offrire, per l'acquisto delle testate, la somma di £. 4.500);
- che venga disatteso, perché illegittimo, il provvedimento di diffida a riprendere le pubblicazioni emesso dal Garante per l'editoria in data 23 luglio 1983;
- che, in via subordinata, venga disposta consulenza tecni

ca sul valore-prezzo della testata de "Il Globo".

L'Italeditor s.p.a. ha infine prodotto ricorso al T.A.R. del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nei confronti della SIAM Leasing s.p.a., avverso il provvedimento del 26 luglio 1983 con il quale l'anzidetta Presidenza le ha comunicato che lo speciale comitato previsto dall'art. 32 della legge per l'editoria aveva deciso di non procedere alla concessione delle richieste agevolazioni di credito trovandosi la stessa Italeditor in stato di amministrazione controllata.

Come si vede, v'è in materia una vasta gamma di azioni giudiziarie in corso e tenuto conto che oggetto di tali giudizi è anche il mio operato, ritengo di dover mantenere al riguardo un doveroso riserbo.

Dirò solo che il provvedimento con il quale ho diffidato l'Italeditor a riprendere le pubblicazioni entro il 30 settembre 1983 è stato adottato dopo attento esame e con meditata oculatezza.

Di tale oculatezza è conferma il trascorrere del tempo senza che dalla Italeditor pervenga alcun segno positivo riguardo alla concreta possibilità di ripresa delle pubblicazioni da parte della stessa impresa editrice. Segnali in senso nettamente opposto sono del resto presenti nella relazione bimestrale al 10 ottobre 1983 del Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, la quale, dopo aver giudicato irreversibilmente compromessa la realizzabilità di un concreto risanamento aziendale, conclude auspicando senza mezzi termini

la dichiarazione di fallimento ex art. 192, ultimo comma, della legge fallimentare.

B) IL "ROMA"

Ancora non si è conclusa la tormentata vicenda della ripresa delle pubblicazioni del quotidiano "Roma" di Napoli, vicenda che nei suoi attuali sviluppi esula dalla mia competenza e dalle mie possibilità di diretto intervento, ma cui sono particolarmente sensibile anche perché la vicenda stessa fu il primo dei problemi che dovetti affrontare dopo la nomina a Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

La vicenda del "Roma" ha infatti travalicato gli iniziali contenuti - che riguardavano l'attuazione, per la cooperativa giornalisti, della facoltà di subentrare nel contratto di affitto della testata del quotidiano - per rientrare in più vasto ambito, disciplinato dalla normativa riguardante i provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e precisamente dalla L. 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi).

Per quanto concerne gli eventi verificatisi successivamente alla data del 31 maggio 1983, cui si riferisce

la mia precedente relazione semestrale, posso comunicare che il prof. Salvatore Buscema, da me designato quale arbitratore per la definizione del prezzo di vendita della testata, ha espresso la sua valutazione al riguardo.

La richiesta di designazione di un arbitratore mi era stata rivolta, come è noto, dall'avv. Antonio Batini da un lato - nella sua qualità, all'epoca, di commissario straordinario, ex legge n. 95, del gruppo Flotta Lauro - e dal dott. Gaetano Angiolillo dall'altro, nella sua qualità di rappresentante della costituenda s.p.a. SO.FI.E.

In data 16 luglio 1982 ho altresì prospettato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - avuto riguardo ai compiti affidati ad organi di detto dicastero dalla citata legge n. 95 - l'opportunità di una sollecita decisione in ordine alla proposta SO.FI.E. ed alle altre concrete proposte presentate - e ciò non solo per evitare gli effetti estremamente dannosi di eventuali ulteriori ritardi (come espressamente avvertito dal commissario Batini), ma anche per quella doverosa sensibilità a problemi di ripresa occupazionale cui sia la legge n. 95 che la legge sull'editoria sono e debbono essere ispirate.

Alla lettera di cui sopra - indirizzata sia al Gabinetto del Ministro che alla Direzione Generale della produzione industriale - non è stata fornita alcuna risposta.

La soluzione SO.FI.E., rispetto alla quale aveva espresso il suo gradimento la cooperativa giornalisti "Roma", ha segnato però negli ultimi tempi una battuta d'arresto. Il nuovo commissario straordinario dott. Flavio De Luca ha infatti sottoposto in questi giorni al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato (per il C.I.P.I.) un piano operativo che prevede :

- a) la vendita della testata del quotidiano "Roma" (proprietà della ditta individuale Achille Lauro) alla EDISUD s.r.l. (già avv. Bruno Gaeta) per il corrispettivo di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni), corrispondente alla stima effettuata dal prof. Buscema;
- b) la locazione alla EDISUD di alcuni piani dell'immobile di Via C. Colombo 45 in Napoli di proprietà CO.GRA.ME. (Gruppo Flotta Lauro) per un corrispettivo superiore del 10% a quello risultante dalle norme sull'equo canone;
- c) la vendita alla EDISUD dei macchinari (escluso il centro elettrocontabile) di proprietà CO.GRA.ME. e S.N. E.G. (Gruppo Flotta Lauro) per il corrispettivo minimo di £. 300.000.000 (trecentomilioni) o della maggiore somma eventualmente determinata in via peritale.

Il Comitato di sorveglianza ha esposto in data 14 novembre u.s. alcune perplessità riguardo al piano anzidetto, perplessità in merito alle quali il commissario De Luca ha fornito con estrema tempestività, e ciò va riconosciuto, le opportune spiegazioni, e precisamente con nota del 16 novembre u.s.

E' infatti necessario che in ordine alla vicenda "Roma" le decisioni da prendere in un senso o nell'altro (essendo in pratica solamente due le offerte valide e credibili di acquisto della testata) vengano assunte, oltre che con estremo realismo, con estrema, irrinunciabile, urgenza.

Senza entrare ovviamente nel merito delle offerte anzidette, che è compito di altri valutare, posso solo dire che nel dicembre del corrente anno verrà definitivamente a scadere, senza possibilità di ulteriore proroga, la cassa integrazione guadagni per i giornalisti e per il personale poligrafico della S.N.E.G. e della CO.GRA.ME., e tale circostanza da sola giustifica, anzi impone, il ricorso a quell'estrema rapidità decisionale cui sopra ho fatto cenno.

C) "PAESE SERA"

Nella mia ultima relazione mi sono a lungo soffermato sulla vicenda del quotidiano "Paese Sera", le cui vicissitudini hanno assunto caratteristiche tali da farne un "caso" che, per tanti aspetti di ordine politico, economico e sociale, va al di là dei limiti strettamente giuridici fissati dalla legge sull'editoria.

Non ho certo ignorato, sino ad ora, l'ampiezza del contesto nel quale tale "caso" si colloca; anzi, con la partecipazione di rappresentanti del mio Ufficio a diverse riunioni tenute al Ministero del Lavoro, ho inteso dare un segno della mia attenzione a quel delicato riflesso della crisi della testata che riguarda l'occupazione, e in genere i diritti sindacali dei giornalisti e dei tipografi.

E' stato affermato, certamente con tono polemico, che la vicenda di "Paese Sera" costituisce il banco di prova della legge n. 416. Nella mia relazione del 31 maggio scorso, ho ritenuto mio preciso dovere far rilevare che la legge di riforma, fra le sue finalità, ha anche quella di "favorire la vita e lo sviluppo delle testate giornalistiche e la loro sopravvivenza, in caso di cessazione o sospensione dichiarata dall'editore", mentre non ha, invece, anche quella di "garantire la sopravvivenza delle testate, allorché questa sopravvivenza sia messa in discussione da difficoltà finanziarie non sanabili con le provvidenze di legge". Nel frattempo, non ho trovato ragioni per cambiare opinione, per cui debbo ribadire che, nel senso che ora ho precisato, la legge n. 416 non poteva, e non può, essere processata e tanto meno condannata. Il "banco di prova", quindi, per quanto attiene il sostegno finanziario a "Paese Sera" non poteva esserci.

Diverso discorso, invece, debbo fare per quanto attiene alla sostanziale capacità delle procedure di-

segnate dalla stessa legge n. 416 a consentire, senza remore e senza ritardi, il passaggio della titolarità delle testate dall'editore, che ne ha dichiarato la "cessazione" o la "sospensione", a cooperative e a consorzi giornalistici appositamente costituiti. Nel primo capitolo della presente relazione, ho già notato che spesso basta il ricorso alla carta bollata per bloccare, nella materia, l'iter procedimentale della legge e ciò esclusivamente in relazione all'antica e generalizzata lentezza delle nostre procedure giudiziarie. Né è concepibile, perché sarebbe incostituzionale, pensare ad una norma che negasse alle parti il ricorso al giudice civile o a quello amministrativo. Mancando sin ad ora quella "corsia preferenziale" da me auspicata, non resta che prendere atto che, sul punto, la legge n. 416 è stata effettivamente messa sul già ricordato "banco di prova" proprio dalla crisi del quotidiano "Paese Sera". L'esito di tale prova, è inutile ricordarlo, è stato negativo. Dai contrasti, nati fra una proprietà in gravissime angustie finanziarie e i lavoratori altrettanto seriamente preoccupati del proprio avvenire, è nata una vera costellazione di vertenze giudiziarie che, di fatto, hanno bloccato il passaggio della titolarità della testata e, quindi, hanno quanto meno ritardato il raggiungimento di una situazione di chiarezza editoriale. Ai procedimenti giudiziari che ho ricordato nel mio precedente rapporto, si sono nel frattempo aggiunti quelli introdotti: 1) dalla IMPREDIT s.p.a., che, con atto del 1° luglio 1983, ha

chiamato in giudizio la Società Romana Distribuzione Giornali Soc. coop. a r.l., perché senta dichiarare dal magistrato l'illiceità del versamento da loro effettuato in favore del Comitato di gestione di "Paese Sera" dei ricavi della vendita delle copie del quotidiano; 2) dalla S.P.I. (Società per la pubblicità in Italia) s.p.a. che, con atto del 4 luglio successivo, ha citato in giudizio l'IMPREDIT s.p.a. e, per garanzia, la Società Editrice "Il Rinascimento", chiedendo, fra l'altro, un risarcimento di danni pari a 4 miliardi.

A ciò si deve ancora aggiungere la procedura fallimentare istauratasi nei confronti della IMPREDIT su istanza del liquidatore della stessa società; la relativa sentenza dichiarativa di fallimento è stata pronunciata, con inusitata rapidità, addirittura il giorno successivo. Questa decisione del Tribunale di Roma sembra aver impresso una accelerazione al corso dell'intera vicenda di Paese Sera, almeno sotto l'aspetto della chiarezza giuridica della gestione. Infatti, nell'ambito delle procedure fallimentari, e con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, proprio il 30 corrente, data di riferimento della presente relazione, è stato firmato un accordo fra il curatore fallimentare e la cooperativa "3 aprile" dei giornalisti di Paese Sera, con il quale a quest'ultima cooperativa vengono dati in locazione tutti i beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) esistenti nella sede di Paese Sera e viene "consentito di utilizzarle" per tutta la durata del-

la locazione, le testate "Paese Sera", "Il Paese" e "Il Nuovo Corriere".

Con una apposita clausola, la curatela fallimentare si è assunto l'obbligo di "compiere, senza alcuna responsabilità in ordine agli effetti, tutti gli atti necessari perché (omissis) la società conduttrice (la Cooperativa "3 aprile", cioè) assuma, nei confronti del Servizio dell'Editoria, la posizione formale, i poteri e i diritti che competono al soggetto autorizzato ad esercitare l'impresa giornalistica editrice delle testate anzidette".

Nel dare atto della correttezza tenuta dalle parti nella regolamentazione dei reciproci rapporti, nel rispetto specialmente delle decisioni riservate all'autorità amministrativa, debbo rilevare che la sopravvenienza del detto accordo impone una riconsiderazione della situazione giuridica della testata "Paese Sera" e delle altre testate del gruppo.

Non si può, infatti, ignorare che la Cooperativa "3 aprile" ha regolarmente e validamente posto in essere gli atti connessi all'attivazione del procedimento di acquisizione della titolarità della testata "Paese Sera" ex art. 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e che tale procedimento, salvo pronuncia contraria del Tribunale di Roma, adito dalla Soc. IMPREDIT con atto di citazione del maggio scorso, ha già prodotto alcuni effetti giuridici, primo fra tutti il trasferimento della titolarità della testata (ma solo di questa) dalla Soc. IMPREDIT alla stes-

sa cooperativa. Infatti, l'IMPREDIT ha lasciato trascorrere il termine del 3 agosto 1983 senza stipulare il contratto definitivo con il preteso migliore offerente indicato nella controfferta del 5 maggio 1983, che pertanto è definitivamente decaduta. Di conseguenza, la Cooperativa "3 aprile" (ripeto: salvo contraria pronuncia del giudice) è diventata proprietaria della testata, il cui prezzo, peraltro, deve essere determinato dal collegio arbitrale di cui al 4° comma del citato art. 5.

A questo riguardo, è facile osservare innanzi tutto che il contratto del 30 novembre ha per oggetto solo la locazione dei beni mobili e l' "utilizzazione" delle testate per la durata della locazione stessa. Inoltre, assai opportunamente, le parti, all'art. 19 dell'atto da loro sottoscritto, hanno dichiarato "completamente pregiudicato ogni e qualsiasi diritto dell'una verso l'altra", con specifico riferimento a quelli oggetto di vertenze giudiziarie pendenti fra l'IMPREDIT e la Cooperativa che hanno regolato inoltre le situazioni di reciproco dare ed avere per i rapporti intercorsi nel periodo 3 aprile-22 settembre 1983.

La necessità di presentare nei termini al Parlamento la presente relazione mi impedisce di soffermarmi, ulteriormente e con maggiori approfondimenti, su tale accordo, su cui mi riservo, se necessario, di riferire in prosieguo di tempo. Sin d'ora posso, però, dire che la regolamentazione intervenuta può giovare, se non sopravverranno incidenti di percorso, e specialmente, se verrà

definito un piano editoriale che risolva i problemi finanziari del giornale, ad una soddisfacente conclusione della vicenda "Paese Sera", nel rispetto della lettera e dello spirito della legge di riforma.

D) "IL CORRIERE DEL GIORNO" di Taranto

In data 11 ottobre 1983 ho appreso da comunicato di agenzia di stampa che il quotidiano "Il Corriere del Giorno" di Taranto, edito dalla s.p.a. Edital, aveva cessato le pubblicazioni sin dal 9 luglio 1982.

Ho accertato presso il Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'anzidetta impresa editrice non aveva trasmesso al citato Servizio la comunicazione relativa alla cessazione delle pubblicazioni, comunicazione che l'editore ha l'obbligo di effettuare entro le ventiquattro ore successive, a norma dell'art. 1, comma settimo, della legge n. 416, così come modificato dalla legge 30 aprile 1983, n. 137.

Gli amministratori della s.p.a. Edital apparivano pertanto passibili, così come previsto dal dodicesimo comma del citato art. 1 della legge n. 416, delle sanzioni di natura penale previste dal sesto comma dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dall'art. 50 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale ultima dispone²¹⁴³, prevedendo pena detentiva, sembra rendere inapplicabile alla fattispecie l'istituto della depenalizzazione introdotto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Poiché a norma dell'art. 12, quarto comma, del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, recante disposizioni di attuazione della legge n. 416, fa capo allo scrivente la responsabilità della denuncia all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sull'editoria, con nota n. 629 del 24 ottobre u.s. ho provveduto a denunciare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ai fini anzidetti, i fatti sopra riportati.

Con la nota anzidetta ho altresì informato il magistrato che, dagli atti in possesso del Servizio dell'Editoria, gli amministratori della s.p.a. Edital risultavano essere, come da verbale di assemblea del 13 giugno 1981, i sigg. :

- Prof. Arturo BERARDELLI	- Presidente
- Comm. Paolo SALA	- Amministratore delegato
- Avv. Francesco CALDERONI	- Consigliere
- Dott. Felice Giovanni DE MOLFETTA	- "
- Dott. Vittorio FOLLINI	- "
- Sig. Cosimo MANFREDI	- "
- Rag. Bruno PIGNATELLI	- "

Con successiva nota n. 635 del 31 ottobre u.s.

ho informato di quanto precede il Servizio dell'Editoria, invitandolo ad esaminare quali altre conseguenze, di natura extrapenale, fossero derivate dal comportamento degli amministratori della s.p.a. Edital, e ad adottare tempestivamente i relativi provvedimenti amministrativi.

E) LA VICENDA "RIZZOLI"

Anche nel periodo al quale si riferisce la presente relazione non ho mancato di seguire le vicende del Gruppo Rizzoli. Come nelle precedenti occasioni ho avuto modo di affermare, l'importanza di questo gruppo nel settore dell'editoria è tanto rilevante, se non tanto decisiva, da non permettere di non far di esso l'oggetto di un'attenzione speciale e, contemporaneamente, costante. Per di più, nell'ultima relazione, facevo presente che era imminente la scadenza dei termini previsti dall'art. 48 perché le imprese editrici si adeguassero ai disposti di legge.

Ai sensi della norma predetta, infatti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, le imprese editrici di giornali quotidiani devono adeguarsi alle disposizioni dei primi sei commi dell'art. 1, che, ai fini di una migliore comprensione di quanto

in appresso dirò, ritengo qui di riassumere. Questa norma dispone che le dette imprese devono essere esercitate da persone fisiche ovvero debbono essere "organizzate" (come la stessa legge si esprime) in forme societarie che sono quelle delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni e delle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale o similare. Nel caso, poi, che le imprese si presentino come società in accomandita semplice, queste devono essere costituite soltanto da persone fisiche, mentre se sono costituite in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica.

La stessa norma, poi, prevede che le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano intestate a persone fisiche.

Con l'ultima legge 30 aprile 1983 n. 137, poi, è stato previsto che le azioni o quote di azioni intestate, da data anteriore all'entrata in vigore della legge, a soggetti diversi da quelli anzidetti, ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi di-

ritto di voto nelle assemblee ordinarie, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che sia assicurata, attraverso comunicazione al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà, sicché si possano individuare le persone fisiche o le società quotate in borsa o gli enti morali che direttamente o indirettamente ne detengono la proprietà o il controllo; e sia altresì data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie delle società stesse, e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci.

Il sesto comma dell'art. 1 della legge, infine, dispone che è vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, o di un numero di azioni o di quote che comunque ne consenta il controllo.

Alla stregua di una tale normativa, nella mia ultima relazione osservavo che già il Commissario giudiziale si era fatto carico del problema dell'adeguamento al disposto di legge dell'assetto proprietario della Rizzoli, ed aveva quindi fatto presente che, a suo giudizio, si rendeva necessaria la trasformazione del-

l'Editoriale Corriere della Sera da s.a.s. in s.p.a., ed il trasferimento di tutte le azioni della società trasformata alla Rizzoli s.p.a.

Orbene, dalla ultima relazione bimestrale del Commissario giudiziale dell' "Editoriale Corriere della Sera" pervenutami, è risultato che, ai fini di operare la "regolarizzazione" di questa impresa editoriale, sono state eseguite le seguenti operazioni : la società in accomandita semplice "Editoriale Corriere della Sera" è stata trasformata, con atto sottoscritto il 27 giugno 1983, in società per azioni. Con tale atto di trasformazione le azioni della nuova società sono state assegnate, in misura di un terzo per ciascuna, alle tre società ex-accomandanti Alpi s.p.a., Viburnum s.p.a. e Crema s.p.a. Le tre società anzidette sono state quindi incorporate nella "Rizzoli Editore" s.p.a., venendosi in tal modo ad attuare una chiara definizione dei rapporti tra la stessa Rizzoli s.p.a. e l' "Editoriale Corriere della Sera s.p.a."

La definizione di tali rapporti, tuttavia, ancor più imponeva una chiarificazione dell'assetto proprietario della Rizzoli s.p.a., chiarificazione alla quale, com'è noto, ho dedicato una non trascurabile parte della mia precedente relazione.

L'assetto proprietario della Società Rizzoli, invero, secondo quanto riferisce il Commissario giudiziale, è stato pertanto anch'esso oggetto di operazioni al fine di adeguarlo alla legge sull'editoria.

Ed infatti, oltre alla detta trasformazione del


la società "Editoriale Corriere della Sera" ed all'incorporazione nella Rizzoli (operazioni avvenute il 27 e il 30 giugno 1983) delle tre società (Alpi, Viburnum e Crema) già accomandanti dell' "Editoriale", ed oltre alla trasformazione della SETA, editoriale s.p.a., nel periodo che questa relazione considera, da parte della Rizzoli Editore s.p.a., si è provveduto :

- 1) all'acquisto dall'Editoriale Corriere della Sera di n. 200.000 azioni del valore nominale di lire 1.000 ciascuna pari al 40% del capitale sociale della EDI.ME. s.p.a. (operazione del 14 giugno 1983);
- 2) all'acquisto dall'Editoriale "Corriere della Sera" dell'intero pacchetto azionario della NEP (14 giugno 1983);
- 3) alla cessione all'Editoriale "Corriere della Sera" della propria partecipazione nella CIMA BRENTA s.p.a. (11 luglio 1983);
- 4) all'acquisto dalla CIMA BRENTA s.p.a. di diritto di opzione relativi all'aumento del capitale sociale della SETA (12 luglio 1983);
- 5) al trasferimento dall'Editoriale Corriere della Sera alla Rizzoli Editore s.p.a. di azioni pari all'1% del capitale sociale della NES contro un corrispettivo di lire 950.000.000 da pagare entro due anni (29 luglio 1981);
- 6) alla cessione dalla NES alla Rizzoli Editore dell'intero capitale sociale della OTE (Organizzazione Tipografica Editoriale), per un corrispettivo importo di lire 10.300 milioni (3 agosto 1983);

- 7) alla fusione per incorporazione della S.E.T. (Società editrice Triestina) s.p.a. nella OTE (9 agosto 1983);
- 8) alla cessione, da parte dell'Editoriale "Corriere della Sera", all'ing. Ito Del Favero di Trento dell'intero pacchetto azionario della CIMA BRENTA s.p.a. al prezzo complessivo di lire 10 miliardi (dei quali 6 miliardi pari ai crediti dalla CIMA e da altra società da questa controllata vantati nei confronti della Rizzoli Editore s.p.a. (9 agosto 1983);
- 9) alla cessione alla CIMA BRENTA delle azioni rappresentanti il 51,2% della SETA al loro valore nominale di lire 210.000.000 con pagamento in contanti.

Pertanto, l'assetto della Rizzoli Editore - Corriere della Sera a seguito di tutte queste operazioni è, alla stregua di quanto segnalato dal Commissario giudiziale, il seguente :

**GRUPPO RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA AL 21 AGOSTO 1983
SOCIETÀ EDITRICI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI - LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416**



Con riguardo, in particolare, a questo assetto della Società Rizzoli, devo riferire che da fonti qualificate mi sono pervenute segnalazioni in merito all'acquisto, da parte di società estere, del pacchetto azionario di maggioranza dell'impresa editrice TV, Sorrisi e Canzoni s.p.a., acquisto al quale, peraltro, secondo le stesse segnalazioni, avrebbe fatto immediatamente seguito la cessione dello stesso pacchetto azionario ad altra società, ma di nazionalità italiana. E' di tutta evidenza, pertanto, che la vendita ad una società estera di tale pacchetto azionario configurava una palese violazione del precetto di cui al quinto comma dell'art. 1. Tuttavia, pur riservandomi ogni definitivo giudizio sugli effetti di una tale operazione, devo in ogni caso rilevare che alla data del 21 agosto c.a., termine dalla legge previsto per la regolarizzazione dell'assetto proprietario delle società editrici, la situazione della proprietà del detto settimanale appare conforme a legge.

Comunque, è in presenza dell'anzidetto assetto proprietario, e sul fondamento delle indicazioni fornite dagli stessi commissari giudiziali, che il Tribunale di Milano ha concesso in data 27 novembre u.s. la proroga di un altro anno dell'amministrazione controllata, sia per la società Rizzoli Editore, che per la Società Editoriale "Corriere della Sera", subordinando, peraltro, una tale decisione all'approvazione del comitato dei creditori. Ed invero, nei suoi decreti di proroga il Tribunale ha rilevato, con riguardo alla società "Editoriale Corriere della Sera", che i risulta-

ti economici già realizzati nel corso del primo anno di procedura, e gli altri effetti positivi che si potranno attendibilmente ottenere dall'attuazione del piano di risanamento presentato, erano idonei a determinare le condizioni più utili per la ripresa della società editrice. L'utile netto d'esercizio della società "Editoriale Corriere della Sera", infatti - ha rilevato il Tribunale - è passato da lire 5 miliardi e 323 milioni del 1982 a lire 11 miliardi e 930 milioni del 1983, e si prevede che passerà a lire 18,1 miliardi nel 1984. Inoltre, essendo stato avviato anche il risanamento della società controllante Rizzoli Editore, è da ritenersi che quest'ultima potrà provvedere al soddisfacimento degli ingenti crediti che verso di essa vanta l'Editoriale (lire 37.357 milioni), mentre ulteriori benefici potranno derivare dalla ristrutturazione organizzativa intrapresa e dal conseguimento della completa autonomia aziendale della società, quale già risulta avviata.

Con riguardo alla società Rizzoli s.p.a., poi, il Tribunale ha rilevato che dalla relazione del Commissario giudiziale è stato posto in evidenza come negli ultimi due anni le perdite del gruppo, e di questa società capo-gruppo in particolare, si siano notevolmente ridotte (passando da una perdita di lire 105 miliardi del 1982 a lire 19,2 miliardi nel 1983 per il gruppo, e da lire 151 miliardi del 1982 a lire 45,2 miliardi per la soc. Rizzoli in particolare). Inoltre, le posizioni dei prodotti essenziali si erano mantenute ad un livello soddi-

sfacente, ed i risultati economici erano stati superiori alle attese, mentre altrettanto soddisfacente appariva la situazione finanziaria. Anche per la soc. Rizzoli Editore, poi, era stata intrapresa un'opera di ristrutturazione organizzativa, subordinata peraltro ad un accordo con le organizzazioni sindacali, che ha soprattutto previsto un piano di riduzione degli oneri finanziari nei confronti del sistema bancario. Entrambe queste operazioni erano, secondo l'avviso del Commissario giudiziale, favorevolmente avviate, sicché il Tribunale riteneva giustificata una proroga dell'amministrazione controllata anche della soc. Rizzoli, subordinandola, peraltro, anch'essa, ad una successiva deliberazione del comitato dei creditori.

Ed era questo lo stato degli atti in mio possesso, allorché, in questi ultimi giorni, mi sono pervenute dal Servizio dell'editoria due comunicazioni, la prima in data 24 novembre 1983 e, la seconda in data 28 novembre u.s.

A seguito di queste due comunicazioni, ho appreso, anzi tutto, che il legale rappresentante della Rizzoli Editore s.p.a. aveva trasmesso al Servizio dell'editoria copia di due ordinanze di sequestro, ambedue del 18 agosto scorso, emesse dal giudice istruttore di Milano, con le quali, disponendosi il sequestro delle azioni della Rizzoli s.p.a. di proprietà di Angelo Rizzoli e di Bruno Tassan Din, si disponeva altresì il sequestro delle azioni intestate alla Finriz s.p.a. e alla Fincoriz.

s.a.s., asserendosi essere le stesse di proprietà, come da ammissioni degli imputati, rispettivamente, di Angelo Rizzoli e Bruno Tassan Din. E poiché dichiarazioni di contenuto diverso, secondo il Servizio dell'Editoria, erano state rese all'Amministrazione, tali dichiarazioni sono state trasmesse dallo stesso Servizio alla Procura della Repubblica di Milano, affinché si verificasse se nelle stesse ricorressero estremi di reato.

Con la seconda nota del 28 novembre u.s., sono stati trasmessi al mio Ufficio gli atti relativi alla Rizzoli Editore s.p.a. e ad altre società delle quali essa risultava essere intestataria di azioni o quote. Nella stessa nota si osservava che, alla stregua di tali atti, la Rizzoli Editore s.p.a. appriva in regola con le norme della legge sull'editoria, ma che nelle ordinanze di sequestro del Giudice istruttore del Tribunale di Milano si adombrava l'esistenza di intestazioni fittizie di azioni, sicché si procedeva, "in attesa del giudizio definitivo della Magistratura", ad una sospensione degli effetti della legge sull'editoria nei confronti della Rizzoli s.p.a. (in sostanza, dell'erogazione dei contributi).

La segnalazione del Servizio dell'editoria mi ha indotto a prestare una particolare attenzione all'assetto proprietario della Finriz s.p.a. e della Fincoriz s.a.s. Le conclusioni alle quali, a data odierna, sono pervenute sono necessariamente provvisorie, in quanto fortemente condizionate dall'attuale, mancata conoscenza delle circostanze di fatto che hanno consigliato il giudice

istruttore ad emettere i due gravi provvedimenti. Fatta riserva, pertanto, per più documentate meditazioni, sin d'ora posso osservare che, per quanto riguarda la Finriz, il contesto giudiziario nel quale è collocato il provvedimento di sequestro e, specialmente la finalità di garanzia creditizia che esso persegue, offrono motivi per dare uno specifico significato all'avverbio "fittizamente" usato nell'ordinanza. In realtà, non sembrerebbe ravvisabile alcuna "fittizia" intestazione delle azioni della Finriz, in quanto, nella misura di ben il 99,58%, dichiaratamente esse appartengono ad Angelo Rizzoli. Ma forse il giudice di Milano ha voluto affermare l'esistenza di un rapporto simulatorio nell'intestazione di quelle minime frazioni del pacchetto azionario formalmente appartenenti ad altri soggetti (0,4% a Giandomenico Sarti e 0,02% a Giuseppe Davola) : in questo caso, però, i limiti di inquinamento della "trasparenza" dell'assetto proprietario della Rizzoli Editore sarebbero invero estremamente modesti.

Diverso è il discorso che deve farsi, invece, per la "Fincoriz, s.a.s. di Bruno Tassan Din", titolare, attraverso l'intestazione fiduciaria dell'ITALTRUST s.p.a., del 10,44% del pacchetto azionario della Soc. Rizzoli. Va rilevato, al riguardo, che mentre l'Amministrazione controllata della stessa Rizzoli Editore ha dichiarato l'intero capitale sociale della Fincoriz essere di proprietà di Angelo Rizzoli, diverso sembra essere il parere del Giudice Istruttore, il quale, con una delle già

citare ordinanze del 18 agosto u.s., ha posto sotto sequestro le azioni della Rizzoli Editore "formalmente" (così si esprime l'ordinanza) intestate alla Fincoriz, fiduciariamente all'Italtrust, ma in effetti - sempre secondo l'ordinanza - appartenenti a Bruno Tassan Din.

Pur con le riserve che ho già formulato, debbo qui rilevare che, ai sensi della legge sull'editoria, sia che tali azioni appartengano ad Angelo Rizzoli da solo o insieme a Bruno Tassan Din, sia che siano di proprietà esclusiva, ancorché dissimulata, del solo Tassan Din, l'assetto proprietario della Rizzoli Editore parrebbe in regola con il disposto dell'art. 1 della l. n.416 che, al terzo comma, consente che le azioni di una società esercente un'impresa editoriale possano anche essere intestate ad una società in accomandita semplice, sempreché, ai sensi del precedente secondo comma, quest'ultima società sia costituita soltanto da persone fisiche : il che, nell'una o nell'altra ipotesi, si verificherebbe nel caso della Fincoriz. L'unico dubbio evidentemente riguarderebbe l'identificazione di queste persone fisiche, se cioè siano rappresentate da Angelo Rizzoli e da Bruno Tassan Din ovvero solo da Bruno Tassan Din. Questo dubbio certamente appanna l'immagine proprietaria della Rizzoli Editore, ma non sembra sostanzialmente vulnerare lo assetto proprietario della stessa società, ai fini della struttura richiesta dalla legge n. 416: al più (ma non è questo il caso) il dubbio potrebbe avere rilievo ai fini della verifica della "concentrazione" di cui all'art.

4 della stessa legge.

Tuttavia, al fine di acquisire elementi che siano in grado di sciogliere ogni e possibile incertezza, in data odierna, ho provveduto a richiedere le necessarie informazioni al Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano che ha emesso le suddette ordinanze, e ciò nell'esercizio dei miei poteri di indagine e di istruttoria.

Non posso concludere queste considerazioni riguardanti la Rizzoli senza rilevare che dalle relazioni dei Commissari giudiziari sia della s.p.a. "Editoriale Corriere della Sera", sia della "Rizzoli Editore" emergono incoraggianti indicazioni di una soddisfacente ripresa delle due società, nonché del gruppo nel suo complesso. Tali indicazioni hanno ricevuto, come si è detto, il conforto del provvedimento del Tribunale che ha prorogato di un altro anno l'amministrazione controllata sia della soc. Editoriale "Corriere della Sera", sia della soc. "Rizzoli editore", salvo verifica da parte del comitato dei creditori.

A me non resta, in questo momento, che esprimere l'auspicio che le favorevoli previsioni formulate dai commissari giudiziari e fatte proprie dal Tribunale abbiano a realizzarsi, di modo che la situazione delle imprese editoriali che fanno capo al Gruppo Rizzoli - e che tanta rilevante parte hanno nel mondo dell'editoria - possa conseguire un definitivo risanamento.

CAPITOLO IV

PUBBLICITA' DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nel presente capitolo espongo i dati relativi alle erogazioni pubblicitarie effettuate, nel corso dell'esercizio finanziario 1982, dai soggetti che hanno ottemperato al relativo obbligo di comunicazione, sancito al 5° comma dell'art. 13 della legge per l'editoria.

I dati anzidetti vengono esposti correlativamente a quelli dell'esercizio 1981, già comunicati con mie precedenti relazioni semestrali, sia per l'avvenuta integrazione di questi ultimi dati, a seguito di tardivi adempimenti effettuati nel corso del semestre, sia per agevolare gli opportuni raffronti tra i due esercizi finanziari.

Dirò subito che i dati relativi al 1982 sono incompleti, come del resto quelli del 1981, non avendo tutti i soggetti obbligati provveduto, a tutt'oggi, ad effettuare la comunicazione cui erano tenuti.

L'inadempimento è tuttavia meno rilevante rispetto a quello verificatosi per l'anno precedente, ed a tale migliore risultato hanno certamente contribuito gli in-dubbi miglioramenti apportati all'art. 12 della legge n. 416 dall'art. 8 della legge 30 aprile 1983, n. 137, le due circolari del 5 febbraio e dell'11 marzo 1983 emanate in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

nonchè il maggior ricorso da parte dello scrivente all'avvertimento di denuncia penale per i casi in cui inutili si appalesavano le richieste, i chiarimenti, i solleciti dello scrivente medesimo. Ho infatti dovuto notare che anche nello specifico settore si verifica ciò che avviene in scala più generale, e cioè che ad una puntigliosa difesa della propria autonomia e dei propri diritti spesso non corrisponde un altrettanto puntuale assolvimento dei propri doveri.

Debbo però fare presente che, anche quando tutti i soggetti obbligati avranno ottemperato all'obbligo di comunicazione, non sarà ugualmente possibile, a mio giudizio, un pieno conseguimento delle principali finalità perseguite dalla legge, finalità che ritengo essere le seguenti:

- il controllo del flusso di pubblico denaro che annualmente viene erogato per finalità pubblicitarie;
- il controllo dell'attuazione della norma di favore per la stampa quotidiana e periodica, che impone alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici (con esclusione di quelli territoriali e di quelli economici) di destinare alla pubblicità sulla stampa una quota non inferiore al 70% delle spese per pubblicità previste in bilancio;
- il controllo sull'attuazione del divieto di finanziamenti o contributi alla stampa quotidiana o periodica anche sotto l'eventuale fittizia forma di erogazioni pubblicitarie.

La laconicità del testo legislativo, la carenza

di normativa regolamentare e la genericità delle delucidazioni finora fornite in via amministrativa, non consentono in verità di delineare una precisa connotazione dell'obbligo di comunicazione che le amministrazioni e gli enti pubblici debbono assolvere, sicchè facili, e nemmeno ingiustificabili, sono state le interpretazioni restrittive o di comodo che con tutta evidenza vari soggetti hanno dato all'obbligo stesso. Conseguentemente incompleti, non omogenei, e sostanzialmente poco accettabili appaiono alcuni dati che mi compete comunicare al Parlamento.

Da parte mia mi riservo di sottoporre a particolare analisi, nei limiti dei miei poteri, i dati anzidetti. E' però necessario che vengano anche fornite ai soggetti obbligati ulteriori precisazioni in merito al contenuto dell'obbligo di comunicazione delle erogazioni pubblicitarie, tenendo presenti al riguardo anche i quesiti da me posti nella mia precedente relazione semestrale al 31 maggio 1983 (pagg. 87 ed 88) e quegli altri che via via l'esperienza avrà proposto.

Solo in tal modo sarà possibile far conseguire alle comunicazioni di cui trattasi quegli indispensabili requisiti di completezza e di omogeneità cui ho innanzi accennato.

Riferisco infine che con nota n. 621 del 13 ottobre u.s. ho presentato rapporto ex art. 2 c.p.p. al Proteore di Palermo - per l'ipotesi di reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 c.p. - a carico di organi della Regione Siciliana, e che prevedo, per il futuro, di do-

ver ricorrere ancor di più a tale estrema forma di convincimento.

La Regione Lombardia, riguardo alla quale avevo inoltrato analogo rapporto penale, ha trasmesso, dopo la comunicazione relativa all'esercizio 1982, anche quella relativa all'esercizio 1981.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

	<u>1981</u>	<u>1982</u>
Partecipazioni Statali	nessuna erogazione	
Finanze	1.800.124.528	2.085.874.679
Grazia e Giustizia	189.545.500	177.845.100
Ind.Commer.e Artigianato	171.417.885	inadempiente
Lavori Pubblici	353.527.020	inadempiente
Poste e Telecomunicazioni	507.226.000	550.010.000
Pubblica Istruzione	51.026.505	76.990.000
A.N.A.S.	58.634.475	135.798.961
Monopoli di Stato	228.811.495	
Azienda Aut. FF.SS.	194.347.000	1.548.913.085
Agricoltura e Foreste	nessuna erogazione	
Lavoro e Prev.Sociale	nessuna erogazione	
Affari Esteri	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Beni Cult.e Ambientali	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Bilancio e Programmazione Economica	inf. a 50.000.000	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commercio Estero	inf. a 50.000.000	
Difesa	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Interno	inf. a 50.000.000	79.713.760
Sanità	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Turismo e Spettacolo	inf. a 50.000.000	
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici	inf. a 50.000.000	79.819.960
Pres. Consiglio Ministri (D.G. Informazioni Editoria e Propr. Lett. Art. e Scient.)	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Marina Mercantile	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Tesoro	inf. a 50.000.000	inadempiente

Al riguardo fornisco le seguenti precisazioni:

- Ministero delle Finanze - E' gravemente inadempiente riguardo all'obbligo previsto dal 1° comma dell'art. 13. Le spese per pubblicità sulla stampa rappresentano infatti solo il 36% del totale della spesa per pubblicità (anzichè il 70%).
- Ministero di Grazia e Giustizia - Indica una spesa totale di £ 177.845.100, ma la somma delle singole voci indicate nel prospetto riepilogativo dà invece il totale di £ 138.980.700. La spesa per pubblicità sulla stampa è leggermente inferiore alla quota ad essa riservata, 64,6% anzichè il 70% del totale delle spese per pubblicità.
- Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni - Tra le spese pubblicitarie si rileva, come nell'anno precedente, una erogazione di £ 129.327.000 a favore della s.r.l. Istituto per la Comunicazione.

- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Non ha inviato riepilogo analitico.
- Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - Ha erogato per pubblicità sulla stampa una quota leggermente inferiore a quella prescritta (67,36% anziché 70%).
- Ministero della Difesa - Ha comunicato di aver speso per saltuarie finalità pubblicitarie nel corso dell'esercizio non più di dieci, dodici milioni. La comunicazione lascia perplessi ove si tenga conto che nel bilancio di detta Amministrazione figura un capitolo così intitolato: "Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari e di allievi nelle scuole. Spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della condizione militare ed un rafforzamento dei legami tra appartenenti alle Forze Armate e civili", con uno stanziamento di £ 4.700.250.000. Mi riservo, ovviamente, di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.
- Ministero dell'Interno - Anche il dato fornito da detto Ministero (£ 79.713.760) suscita perplessità. A prescindere dalla circostanza che tale somma risulta erogata per intero per pubblicità diverse da quella sulla stampa, risultano allo scrivente altre spese per altre forme di pubblicità a carico del bilancio del Ministero che superano, da sole, l'importo suindicato. Detto bilancio presenta d'altra parte alcuni capitoli (2624, 2650, 3150 e 4237), per uno stanziamento complessivo di £ 2.330.000.000, nei quali figurano previsioni di spesa che attengono alla tipologia delle spese pubblicitarie. Anche riguardo al

caso in questione mi riservo di espletare accertamenti.

Risultano inadempienti all'obbligo di comunicazione il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, i quali nell'esercizio precedente risultano aver effettuato erogazioni pubblicitarie ben superiori a 50 milioni. E' da considerarsi inadempiente anche il Ministero del Tesoro, essendo aliunde risultata, a carico di detto dicastero, Cassa Depositi e Prestiti, una spesa di £ 203.675.099 per l'effettuazione di una campagna pubblicitaria.

Il mancato invio della comunicazione da parte dei Ministeri delle Partecipazioni Statali, Agricoltura e Foreste, Lavoro e Previdenza Sociale, Bilancio e Programmazione Economica, Commercio Estero e Turismo e Spettacolo deve invece ritenersi conferma, anche per il 1982, della dichiarazione negativa inviata per l'anno precedente.

R E G I O N I

	<u>1981</u>	<u>1982</u>
Prov. Aut. Bolzano	54.355.540	1.198.456.830
Prov. Aut. Trento	58.283.150	inadempiente
Valle d'Aosta	364.431.920	595.912.906
Friuli-Venezia Giulia	178.129.699	655.461.131
Liguria	124.878.645	243.885.935
Veneto	352.160.685	593.311.982

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Emilia-Romagna	112.623.940	130.183.366
Toscana	403.173.823	1.972.780.423
Marche	382.355.813	349.980.366
Umbria	170.166.769	137.977.250
Lazio	332.883.690	180.583.990
Molise	128.841.084	inf. a 50.000.000
Campania	343.733.615	453.356.279
Puglia	173.927.529	152.720.970
Sardegna	77.473.063	109.762.479
Piemonte	1.216.790.560	1.196.971.887
Lombardia	708.873.157	705.839.767
Abruzzo	192.250.468	100.879.682
Basilicata	61.351.252	54.998.648
Calabria	393.729.425	874.772.492
Sicilia	inadempiente	inadempiente

Al riguardo fornisco le seguenti precisazioni:

- Provincia Autonoma di Bolzano - Il dato comprende Lire 281.713.590 relative a spese di pubblicità sulla stampa estera.
- Regione Emilia-Romagna - Ha trasferito la somma complessiva di £ 2.170.170.900 al Consorzio per la promozione e la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano-romagnola ed al Comitato di coordinamento per le attività promozionali delle Città d'arte, Terme e Appennino.
- Regione Sardegna - La comunicazione è incompleta, mancando ancora i dati di sette assessorati.
- Regione Piemonte - La comunicazione è incompleta, mancando ancora i dati di un assessorato.

C O M U N I

	<u>1981</u>	<u>1982</u>
Roma	212.420.055	945.953.988
Bolzano	inf. a 50.000.000	
Firenze	inf. a 50.000.000	90.722.763
Napoli	408.742.707	inadempiente
Aosta	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Bologna	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Campobasso	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Catanzaro	inf. a 50.000.000	
Genova	60.889.720	inadempiente
L'Aquila	inf. a 50.000.000	
Milano	72.442.849	264.402.115
Potenza	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Torino	395.822.789	512.286.124
Belluno	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Livorno	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Modena	inf. a 50.000.000	
Vicenza		inf. a 50.000.000
Brescia		inf. a 50.000.000
Perugia		inf. a 50.000.000
Trieste		inadempiente
San Remo		55.085.000
Verona	64.775.349	96.710.045

Al riguardo fornisco le seguenti precisazioni:

- Comune di Bologna - Anche per il 1982 non ha compreso fra le spese pubblicitarie le somme corrisposte in pagamento di fatture per l'inserzione su quotidiani, a norma di legge, di bandi di concorso e avvisi di gare.
- Comune di Genova - Ha fornito i dati relativi alle sole spese per pubblicità sulla stampa. Si è riservato di integrare i dati anzidetti (lettera del 18 maggio 1983).
- Comune di Trieste - Si è riservato di rispondere in tempi brevi (lettera del 5 aprile 1983).

ENTI PUBBLICI

	<u>1981</u>	<u>1982</u>
Ente Aut.Gestione Cinema	inf. a 50.000.000	
E.F.I.M.	inf. a 50.000.000	nessuna erogaz.
Ente Aut.Fiera Messina	inf. a 50.000.000	57.427.000
Ente Naz.Cellulosa e Carta	inf. a 50.000.000	
I.N.A.I.L.	inf. a 50.000.000	
E.N.P.D.E.P.	inf. a 50.000.000	
Ist.Naz.Prev.Giornalisti It. "G. Amendola"	inf. a 50.000.000	
I.N.P.D.A.I.	inf. a 50.000.000	
Ass.Naz.Controllo Combustione	inf. a 50.000.000	
Ist.Poligrafico Zecca Stato	inf. a 50.000.000	153.457.830
E.N.I.	inf. a 50.000.000	
Ente Aut.Fiera Milano		386.325.523

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Aut.Fiera Verona	375.160.348	190.413.928
Ente Aut.Mostra Oltremare (Napoli)		352.671.918
E.N.P.A.S.		inadempiente
I.N.P.S.		inadempiente
E.N.E.L.		inadempiente
E.N.P.I.		inadempiente
Istituto Mobiliare Italiano	256.116.785	1.430.169.571
Cassa Mezzogiorno	464.928.231	595.550.067
Ente Prov.Turismo Genova	81.939.731	55.000.000
Unione It.Camere Commercio Ind.Artig.e Agricoltura	377.396.532	484.773.750
Ist.Ricostruzione Industriale	179.566.064	371.092.237
Ente Aut.Fiera Levante	540.058.250	789.078.166
Ente Aut.Fiera Internaziona- le Genova	481.024.389	649.864.147
Banca Naz. Comunicazioni	78.290.472	728.581.744
Ist.Naz.Assicurazioni	723.003.754	1.342.820.683
Ente Aut.Teatro Comunale Opera Genova	69.510.220	62.672.000
Automobil Club Milano	inf. a 50.000.000	52.946.643
Consorzio Area Sviluppo Industriale Lecce	inf. a 50.000.000	
Ente Aut.Fiera Mediterra- neo Palermo	inf. a 50.000.000	54.899.876
Ist.Centr.Statistica	nessuna erogaz.	981.645.340
Az.Trasporti Pubblici Padova	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Ist.It.Medicina Sociale	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
E.N.P.A.L.S.	inf. a 50.000.000	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.N.E.A.	inf. a 50.000.000	
Banca Italia		
Ufficio Italiano Cambi	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
E.N.P.A.O. (Ente Naz. Prev. e Assistenza Ostetriche)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituzioni Pubbl. Assist. e Benefic. Vicenza		inf. a 50.000.000
Az. Aut. Soggiorno e Turismo San Remo		inf. a 50.000.000
Ente Prov. Turismo Belluno	inf. a 50.000.000	inf. a 50.000.000
Fiera Pordenone		169.665.469
Automobil Club Padova		inf. a 50.000.000
Ente Aut. Fiera Rimini	247.854.846	234.758.204
CREDIOP - Consorzio Credito Opere Pubbliche	106.021.527	104.003.671
Ist. Naz. Nutrizione		337.880.357
Teatro Regio Torino		inf. a 50.000.000
Ist. Credito Fondiario Toscana		64.225.528
Mediocredito Centrale		55.205.659
Ist. Bancario San Paolo di Torino		1.099.420.000
Ente Prov. Turismo Vicenza		inf. a 50.000.000
Club Alpino Ital. - Milano		123.610.786
Autotrasporti Padova (ATA)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Camera Commercio Industr. Artigianato Modena		159.560.000
Promotur - Rimini - Cons. Promoz. Propag. Turistica Riv. Adr. Emilia Romagna		199.170.626
Comit. Coord. Attiv. Promoz. Città d'arte-Terme-Appennino Emilia Romagna - Bologna		283.759.289

Camera Commercio Industr. Artigianato Gorizia		inf. a 50.000.000
Mediocredito Lombardo Milano		780.949.584
Consiglio Naz.Ricerche (C.N.R.)		inadempiente
Mediocredito Reg. Calabria Catanzaro		inf. a 50.000.000
Ente Aut.Fiera Trieste	59.713.228	78.982.256
Mediocredito Trentino-Alto Adige - Trento		inf. a 50.000.000
I.R.F.I.S. (Ist.Reg.Finanz. Ind.Sicilia) Palermo		152.740.145
Mediocredito Reg.Basilicata Potenza		inf. a 50.000.000
Mediocredito Regione Emilia- Romagna - Bologna		126.729.427
Mediocredito Piemontese Torino		69.945.343
Mediocredito Ligure Genova		inf. a 50.000.000
Camera Commercio Ind.Artig. Agric. - Udine		inf. a 50.000.000

Al riguardo fornisco le seguenti precisazioni:

- Fiera Internazionale di Milano - I dati attengono al periodo 1.7.1982/30.6.1983, in quanto il periodo di bilancio dell'Ente non è ad anno solare.
- Ente Autonomo Fiera di Verona - I dati relativi all'anno 1982 comprendono le sole erogazioni, al netto dell'I.V.A., per pubblicità sulla stampa.
- Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano

- nel mondo - I dati attengono ad erogazioni per pubblicità al netto dell'I.V.A.
- Istituto Mobiliare Italiano - I dati attengono al periodo 1.4.1982/31.3.1983, in quanto il periodo di bilancio dell'Ente non è ad anno solare. Il dato 1982 comprende £ 221.042.711 relative a spese per pubblicità su stampa estera.
 - Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Non ha trasmesso riepilogo analitico.
 - Banca d'Italia - Con lettera dell'11.10.1983 l'Ente si è impegnato a trasmettere i dati relativi agli anni 1981 e 1982.
 - Ente Autonomo Fiera di Rimini - Dati al netto di I.V.A.
 - Istituto Nazionale della Nutrizione - Dati al netto di I.V.A.

Copie di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti obbligati verranno quanto prima trasmesse al Parlamento, per il tramite del Governo, come allegato alla presente relazione.

CAPITOLO VDISTRIBUZIONE E RIVENDITA
DEI GIORNALI

L'ultimo semestre è trascorso senza che si sia riscontrato alcun rilevante segno di accelerazione nella attuazione delle disposizioni della legge n. 416 riguardanti la distribuzione e la rivendita dei giornali.

Non sono molte, infatti, le regioni che hanno provveduto, nella materia, alla definitiva regolamentazione di indirizzo programmatico di loro competenza, così come disposto dall'art. 14 della stessa legge di riforma. Alcune altre regioni, poi, si sono limitate ad adottare deliberazioni consiliari contenenti "indirizzi provvisori".

Non posso, quindi, che ripetere quanto ho esposto nella mia ultima relazione circa le gravi conseguenze che tale situazione di ritardo produce in questo settore di vitale importanza per gli operatori dell'informazione scritta e per gli stessi utenti. In realtà, non si potranno mai ritenere raggiunte le finalità della legge se non verrà dato un assetto sano ed equilibrato alla rete di distribuzione e a quella di vendita, rimuovendo parassitismi, eliminando strozzature, evitando sperequazioni, cancellando monopoli (anche quelli solo settoriali) e specialmente riducendo i costi di una intermediazione che oggi incide sul prezzo totale del prodotto in una proporzione chiaramente

eccessiva e non certo rispondente a quell'economia di gestione voluta dal legislatore.

La legge n. 416 offre senz'altro gli strumenti idonei per ovviare a tali distorsioni; sicchè appaion privi di valide giustificazioni gli inadempimenti che, in sede regionale e locale, ancor oggi si devono lamentare, ad oltre due anni di distanza dell'entrata in vigore della legge n. 416. Tutto ciò costituisce terreno fertile per il permanere di quelle incertezze sulle modalità di applicazione della legge di riforma, cui, in passato, ho già fatto cenno e che hanno già originato vertenze giudiziarie. Nella mia relazione del 31 maggio scorso ho fatto particolare riferimento ad una controversia insorta fra alcune associazioni sindacali di giornali, da un lato, e l'Amministrazione delle FF.SS. ed alcune società di linee metropolitane, dall'altro, in merito al punto della legittimità della concessione, in favore di un'unica società cooperativa e non di tante singole persone fisiche, dei punti di vendita all'interno di tutte le stazioni ferroviarie e delle metropolitane. Al riguardo, non vi è un'espressa precisazione normativa; appare peraltro meritevole di attenzione la tesi delle associazioni sindacali, secondo la quale un'interpretazione sistematica dell'art.14, quarto comma, escluderebbe la legittimità della concessione a soggetti diversi da persone fisiche, ostandovi, da un lato, il principio normativamente sancito della possibilità dell'esercizio delle rivendite fisse "unicamente" da parte del titolare "o dei suoi familiari o parenti o

affini in terzo grado" e, dall'altro, il divieto, ugualmente prescritto dalla legge, di affidamento di gestione a terzi. Né può escludersi che, in concreto, tale vietata ipotesi si può verificare ove la titolarità di una generalità di punti di vendita fosse concessa ad un'unica persona giuridica. E' di tutta evidenza, invece, che nulla vieta che più persone fisiche, ciascuna delle quali concessionaria di un punto di vendita, si riuniscano in forma cooperativa, ma dopo che singolarmente abbiano ottenuto la concessione.

D'altronde, la volontà della legge appare chiaramente e fortemente ispirata a favorire la conduzione familiare dell'esercizio: il che toglie non poco smalto alla tesi secondo la quale la legge consentirebbe l'esercizio della rivendita da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Per contro, va ricordato che l'art. 14 espressamente consente il ricorso alla collaborazione di terzi, con esclusione comunque, come ho già detto, dell'affidamento in gestione a terzi. Peraltro, questa prudente deroga al principio della necessaria ricomposizione giuridica tra titolarità ed esercizio effettivo dell'attività di rivendita appare limitata alla gestione di ogni singola rivendita e non sembra invece di ampiezza tale da comprendere la gestione di una pluralità di punti di vendita da parte di una persona giuridica. Vi osterebbe, per di più, la ratio rinvenibile nell'intero sistema della legge n. 416, intesa a evitare forme di monopolio e di intermediazione non necessaria.

Debbo segnalare che la Regione Emilia-Romagna, nella deliberazione contenente i primi indirizzi della programmazione regionale nella materia, ha espressamente disposto che l'autorizzazione comunale per la rivendita dei giornali "consente l'esercizio dell'attività ad una determinata persona fisica in una definitiva e univocamente individuale ubicazione".

In merito alla vicenda che ha dato origine a questa difformità di interpretazione fra categorie portatrici di interessi divergenti, sto acquisendo elementi conoscitivi, nella prospettiva di una eventuale azione di nullità di mia competenza, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge n. 416, così come integrato dall'art. 5 della legge 30 aprile 1981, n. 137.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alle prime pagine di questa relazione, nel fare il punto sullo stato dell'editoria, intenzionalmente ho omesso ogni valutazione sulle prospettive avvenire della riforma; non ho voluto infatti che, senza volerlo, nel mio discorso si potessero confondere gli elementi di realtà con quelli di speranza.

Ora, in conclusione di questa mia quarta relazione, sciolgo tale mia riserva e mi accingo ad esporre, in brevi righe, il mio pensiero sulle possibilità di futura, soddisfacente attuazione della legge n. 416.

Non ho motivo di affievolire i toni del mio giudizio rispetto al ragionato e sia pure condizionato ottimismo espresso nella mia precedente relazione, limitatamente però ad alcuni aspetti della riforma. Da un lato, rilevo, infatti, che lo spirito della legge sembra essere sempre più assimilato dagli operatori dell'editoria, settore nel quale, sia pure a grandi linee, già si delinea un maggiore rigore degli assetti giuridici e una meditata prudenza nelle transazioni commerciali. In ciò, evidentemente, la legge n. 416 ha operato benefici effetti, bonificando settori inquinati e rendendo più chiara, in genere, l'immagine proprietaria delle testate. Dico "immagine" e vorrei dire "realtà". La certezza di questa "realtà proprietaria", infatti, in molti casi sicuramente sussiste; in altri invece è immanente il pericolo di fittizie intestazioni di titolarità, effettuate attraverso

il non facilmente scrutabile espediente del rapporto fiduciario. Ciò comporta un'assidua e penetrante vigilanza innanzitutto da parte dell'Amministrazione e, quindi, da parte del mio Ufficio. Gli strumenti che la legge predispone sono quelli che, ragionevolmente, il nostro ordinamento poteva consentire: essi saranno utilizzati sino al limite della loro operatività, con l'ausilio, beninteso, di tutte le autorità dello Stato che la legge stessa chiama a collaborare.

Per contro, più difficile mi riesce il discorso sull'attuazione di quelle norme che riguardano le provvidenze alle imprese editrici.

Nel corso di questa relazione ho già indicato come i contributi per i quotidiani siano stati concessi, per il 1981, solo in parte, mentre, alla fine del 1983, ancora nulla è stato concesso per il 1982. Più grave ancora, poi, è la situazione dei contributi ai periodici.

Sulle cause di questi ritardi, per i quali si alzano più che giuste proteste degli interessati, ho già detto nelle mie precedenti relazioni. Debbo ora rilevare che i mesi trascorrono rapidi e l'attuazione della legge stenta, in questo settore, a recuperare il tempo perduto. Alle soglie del 1984, non ha più senso invocare difficoltà di interpretazione di norme, macchinosità di procedimenti, incidenti di percorso nella emanazione delle norme di attuazione, incertezze negli adeguamenti degli assetti proprietari delle imprese alla legge. Queste remore, in passato, già hanno prodotto conseguenze nocive

e alcune ancora sussistono: a sopperirvi è chiamata, oggi più che mai, l'Amministrazione.

Aggiungo, a questo riguardo, un concetto che già in passato ho espresso : senza un adeguamento delle strutture amministrative, specie a livello di funzionari direttivi, nessuna riforma può decollare; e meno che mai una riforma come quella dell'editoria che, al fine di garantire diverse e addirittura opposte esigenze, ha creato procedure, istituiti registri, introdotto adempimenti, imposto obblighi, richiesto controlli, previsto sanzioni.


In passato, l'Amministrazione si è trovata in difficoltà proprio per le proprie carenze strutturali, alle quali solo in parte ha potuto sopperire il lodevole impegno di singoli funzionari. Ad essa ora però si richiede un vigoroso sforzo operativo che, sin dall'immediato avvenire, appare in condizioni di compiere, in ciò favorita dall'immissione di quei nuovi funzionari che prestissimo saranno assunti a seguito dei concorsi già espletati o in corso di espletamento. Ciò comporterà una nuova organizzazione del lavoro, che dovrà necessariamente realizzarsi in termini brevissimi.

E' di prammatica chiudere le relazioni con uno o più auspici: almeno per questa volta voglio sottrarmi a questo atto rituale, anche perché sono convinto della loro inutilità.

Mi basta nutrire la speranza che queste mie pagine, per quello che meritano e per le finalità che so-

no chiamato a svolgere, vengano lette ed opportunamente meditate.

Roma, 30 novembre 1983


(Prof. Mario Sinopoli)